SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14/L

DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. **386.**

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

04G0024

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2004.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno 2003, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74 *bis* con le relative istruzioni.

04A00520

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII, comma 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2003, in 1.808.000 euro per l'anno 2004 ed in 2.325.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11, comma 3, lettera i-*quater*), e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT

BETWEEN THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

CONCERNING THE THIRD WORLD ACADEMY OF SCIENCES (TWAS)

PREAMBLE

Considering that the Third World Academy of Sciences (TWAS) was founded in Trieste in 1983 and located on the premises made available to it by the International Centre for Theoretical Physics (ICTP);

Considering that UNESCO is responsible for the administrative and financial operations of TWAS as defined in an agreement concluded between TWAS and UNESCO in 1991 ;

Bearing in mind the importance of strengthening and enhancing UNESCO-TWAS co-operation in assisting developing countries to build and sustain endogenous scientific and technical capacities and excellence for socio-economic development ;

Considering that the Government of the Italian Republic is willing to continue its contribution and support to the activities of TWAS ;

Bearing in mind that, under the appropriation resolution adopted by the General Conference of UNESCO at its 29th session, the Director-General of UNESCO is authorized to receive funds from governments, international, regional or national organizations and individuals for the implementation of programmes and projects consistent with the aims, policies and activities of TWAS and to incur obligations for such activities in accordance with the rules and regulations of UNESCO and the agreements made with funding sources ;

Desirous of concluding an agreement with a view to enhancing the work of TWAS in a manner conducive to the achievement of its objectives, as specified in Article II of its

Statutes, within the general framework of the Italian Government's and UNESCO's policies of encouraging regional and global co-operation in science and technology with particular reference to the needs of developing countries ;

Considering that in conformity with the purposes and functions of UNESCO the overall goal of TWAS is to build scientific capacity and leadership in the South for science-based economic development and promote sustainable development through South-South and South-North partnerships in science and technology ;

Underlining that for the purpose of the present Agreement the specific objectives of TWAS will, in the general framework of its Statutes, be in particular :

a. to recognize, support and promote excellence in scientific research in the South ;
b. to provide promising scientists in the South with research and training facilities necessary for the advancement of their work, and
c. to facilitate and encourage co-operation among leading scientists and institutions in the South and between them and their counterparts in the Italian Republic ;

Have agreed as follows :

ARTICLE I
Activities

1. In the framework of the objectives of the present Agreement specified in the Preamble and for the purpose of their implementation, in line with the general objectives of TWAS set forth in Article II of its statutes, TWAS will in particular carry out the following activities:
   a. Awarding of competitive research grants to specific research projects carried out by young and active scientists as well as institutions in Third World countries, with particular reference to the least developed countries ;
   b. Awarding fellowships and associateships to prominent young scientists in the South for research collaboration with colleagues at institutions in the South as well as in the Italian Republic ;
   c. Supporting research collaboration between centres of scientific excellence in the South and their counterparts in the Italian Republic ;
   d. Awarding prizes to honour individual scientists from the South who have made outstanding contributions to the advancement of science and its applications to solving practical problems.

2. In order to facilitate the implementation of these activities in developing countries TWAS will utilize the following networks established by it :
   a. A network of TWAS members who are the most distinguished scientists from developing countries ;
   b. A network of ministers of science and technology, national research councils and academies in the South;
   c. A network of the most active scientific research and training institutions in the South;

d. A network of Italian institutions and laboratories operating in various fields of basic and applied sciences which have agreed in writing to collaborate with scientists and institutions in the South ;

3 TWAS will also carry out such other joint activities as may be developed and agreed upon with UNESCO and organizations in the Italian Republic with which it has common objectives.

ARTICLE II
Financial arrangements

1. The financial resources required to maintain the operation and activities of TWAS shall consist of contributions from the TWAS endowment fund, UNESCO, and the contribution of the Government of the Italian Republic, as well as subventions, gifts and bequests as may be allocated to it by other governments, organizations or individuals.

2. The contribution of the Government of the Italian Republic in terms of financial resources will be of 1.5 billion Italian lire for the first year, 2 billion Italian lire for the second year and 3 billion Italian lire for the third year, or their equivalent in Euros. The Italian contribution will be reviewed every 2 years taking into account the needs of TWAS and the contributions from other sources.

3. The annual contribution of the Government of the Italian Republic shall be payable in full and in advance on the first day of each calendar year in Italian lire or Euros and shall be deposited in the bank indicated by UNESCO.

4. All financial records maintained in connection with the activities of TWAS will be expressed in US dollars. Contributions received and expenditure incurred in other currencies will be converted into US dollars at the market or UN rate of exchange prevailing on the date of such transaction.

5. The financial administration of TWAS will be carried out in accordance with the financial regulations, rules and procedures of UNESCO.

6. UNESCO will provide the Government of the Italian Republic in the format normally followed by UNESCO for accounting and financial reporting an annual financial statement of TWAS showing income, expenditure, assets and liabilities as of 31 December each year, which will include the funds provided by the Government of the Italian Republic.

7. In the event of termination of this Agreement, any balance of the above-mentioned account will continue to be held by UNESCO until all commitments and obligations relating to TWAS incurred by UNESCO have been settled from such funds.

8. UNESCO may conclude agreements with other states in order to secure the resources needed for TWAS to carry and develop its activities, after consultation between the Steering Committee and the Director-General of UNESCO.

ARTICLE III
Steering Committee

1. There shall be established a Steering Committee composed of one representative appointed by UNESCO, two representatives appointed by the Government of the Italian Republic, of whom one shall be a scientist, and two representatives of developing countries, one designated by the Director-General of UNESCO and the other by the Italian Government.

2. The Steering Committee shall ensure the proper co-ordination and rational use of all resources made available to TWAS having regard to the relevant decisions concerning the programme activities of the Academy. It shall submit to the Director-General of UNESCO for final approval the TWAS draft programme and budget as specified in Article V.

3. The Steering Committee shall also endeavour to facilitate the functioning and activities of TWAS, and to this effect to maintain liaison with the competent Italian authorities and to settle any matter which may arise in connection with the establishment of the headquarters of TWAS on the Italian territory.

4. The Steering Committee shall ensure that the activities of TWAS, while maintaining their specificity, are co-ordinated with the international scientific institutions based in Trieste and Venice, and more specifically with those placed under the aegis of UNESCO, in order to contribute actively to the creation and development of a unified and homogeneous hub of scientific activity.

5. The Steering Committee shall meet at least once a year.

ARTICLE IV
Executive Director

1. On the basis of a list of candidates submitted by the Steering Committee, the Executive Director of TWAS shall be appointed by the Director-General of UNESCO under whose authority he shall operate and shall be in charge of and bear responsibility for the administration and management of TWAS.

2. The Executive Director shall be appointed for a period of three years. The Director-General of UNESCO can reappoint him for another term.

ARTICLE V
Programme and Budget

Within the general framework of the approved programme and budget of UNESCO, the Executive Director of TWAS shall prepare and convey to the Steering Committee, for its advice and consent, the detailed programme of activities and the budget of TWAS, to be further submitted to the Director-General of UNESCO for his approval.

ARTICLE VI
Settlement of Disputes

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement, that is not settled by negotiation or as may otherwise be agreed, may at the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal for decision. The Director-General of UNESCO and the Government of the Italian Republic shall each designate one arbitrator, and the two arbitrators so designated shall elect a third, who shall be the Chairman of the tribunal. If within thirty days of the request for arbitration, either party has not designated an arbitrator, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The same procedure shall apply if within thirty days of the designation or appointment of the second arbitrator the third arbitrator has not yet been elected. A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and decisions shall be made by majority vote. The arbitral procedure shall be established by the tribunal, whose decisions, including all rulings concerning its constitution, procedures, jurisdiction and the division of the expenses of the arbitration between the Parties, shall be binding on all parties to the dispute. The remuneration of the arbitrators shall be determined on the same basis as that of *ad hoc* judges of the International Court of Justice under article 32(4) of its Statute.

ARTICLE VII
Entry into Force, Duration and Modifications

1. This Agreement shall be signed by both Parties. It shall enter into force when the Parties inform each other by a written notification that all the necessary internal procedures foreseen to this effect have been accomplished.

2. Consultations with regard to modifications of this Agreement shall be entered into at the request of UNESCO or the Government of the Italian Republic.

3. The present Agreement shall be valid for an indefinite period on the understanding, however, that each Party shall have the right to terminate it upon giving twenty-four (24) months' notice in writing to the other Party.

4. This Agreement shall cease to be in force by mutual consent of UNESCO and the Government of the Italian Republic or if TWAS is transferred from the territory of the Italian Republic.

Done at Paris this 8th day of December 1998 in two originals in the English language

For the Government of the Italian Republic

H. E. Mr G. Sardo
Ambassador
Permanent Delegate of Italy to UNESCO

For the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Federico Mayor
Director-General

Traduzione non Ufficiale

ACCORDO

TRA L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCERNENTE L'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS)

PREAMBOLO

Considerando che la Third World Academy of Sciences (TWAS) [Accademia delle scienze del Terzo Mondo] fondata a Trieste nel 1983 e avente sede nei locali messele a disposizione dal Centro Internazionale di Fisica Teorica (CIFT);

Considerando che l'UNESCO è responsabile per le operazioni amministrative e finanziarie della TWAS, come da un accordo siglato dalla TWAS e dall'UNESCO nel 1991;

Tenendo conto dell'importanza di rafforzare e promuovere la collaborazione tra l'UNESCO e la TWAS nell'assistere i paesi in via di sviluppo a costruire e sostenere le capacità scientifiche e tecniche endogene nonché la ricerca scientifica di eccellenza allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico.;

Considerando che il Governo della Repubblica Italiana è disposto a continuare a dare il proprio contributo a sostegno delle attività della TWAS;

Tenendo conto che, sotto la risoluzione di stanziamento adottata dalla 29ª sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, il direttore generale dell'UNESCO è autorizzato a ricevere fondi da governi, organizzazioni internazionali, regionali o nazionali e da individui per l'attuazione dei programmi e progetti compatibili con gli scopi, gli obbiettivi e le attività della TWAS e contrarre impegni per tali attività in conformità alle norme dell'UNESCO ed agli accordi stipulati con le fonti di finanziamento;

Desiderosi di siglare un accordo con l'intento di rafforzare le operazioni della TWAS in maniera consona al raggiungimento dei suoi obiettivi, come specificato nell'articolo II del suo Statuto,

nell'ambito delle politiche generali del Governo Italiano e dell'UNESCO volte ad incoraggiare le collaborazioni regionali e globali in campo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;

Considerando che in conformità agli scopi e le funzioni dell'UNESCO, l'obiettivo generale della TWAS è quello di accrescere le capacità scientifiche e la leadership nei paesi del Terzo Mondo al fine di favorire uno sviluppo economico basato sulla scienza e promuovere uno sviluppo sostenibile per mezzo di collaborazioni Sud-Sud e Sud-Nord in campo scientifico e tecnologico;

Sottolineando che per lo scopo del presente Accordo, gli obiettivi specifici della TWAS saranno, nell'ambito della struttura generale del suo Statuto, in particolare:

a. riconoscere, sostenere e promuovere la ricerca scientifica di eccellenza nel Terzo Mondo;
b. fornire a promettenti scienziati originari del Terzo Mondo le strutture necessarie per la ricerca e la formazione professionale promuovendone l'attività; e
c. facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed istituzioni di spicco del Terzo Mondo, come pure tra essi e le loro controparti nella Repubblica Italiana;

Concordano quanto segue:

Articolo I

Attività

1. Nell'ambito degli obiettivi del presente Accordo specificati nel Preambolo e con lo scopo della loro implementazione, in linea con gli obiettivi generali della TWAS espressi nel Articolo II del suo statuto, in particolare la TWAS promuoverà le seguenti attività:
   a. l'assegnazione di contributi di ricerca competitivi a specifici progetti scientifici presentati da giovani ed attivi scienziati e da istituzioni nei paesi del Terzo Mondo, con particolare riguardo ai paesi meno sviluppati;
   b. l'assegnazione di borse di studio e associazioni a giovani e promettenti scienziati del Terzo Mondo per progetti di ricerca da portare avanti insieme a colleghi provenienti da istituzioni del Terzo Mondo, come pure nella Repubblica Italiana;
   c. la promozione della collaborazione di ricerca tra centri scientifici di eccellenza nel Terzo Mondo e le loro controparti nella Repubblica Italiana;
   d. il conferimento di riconoscimenti a singoli scienziati del Terzo Mondo che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza e alla sua applicazione per la soluzione di problemi pratici.

2. Con l'intento di facilitare l'adempimento di tali attività nei paesi in via di sviluppo, la TWAS utilizzerà le seguenti reti costituite dall'Accademia stessa:
   a. una rete di membri della TWAS composta dai più distinti scienziati dei paesi in via di sviluppo;
   b. una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, di consigli nazionali di ricerca e di accademie nei paesi del Terzo Mondo ;
   c. una rete dei più attivi centri di eccellenza per la ricerca e la formazione scientifica nel Terzo Mondo;

d. una rete di istituti e laboratori italiani che operano nei vari campi delle scienze di base e applicate, i quali si sono impegnati per iscritto a collaborare con scienziati ed istituzioni nei paesi in via di sviluppo.

3. La TWAS intraprenderà inoltre altre analoghe attività congiunte che saranno di volta in volta concordate con l'UNESCO ed organizzazioni nella Repubblica Italiana con le quali l'Accademia condivide obiettivi comuni.

Articolo II

Accordo Finanziario

1. Le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le operazioni e le attività della TWAS saranno costituiti dai contributi provenienti dal fondo di dotazione della TWAS, dall'UNESCO, e dai contributi del Governo della Repubblica Italiana, nonché da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti ad essa intestati da parte di governi, organizzazioni o individui.

2. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana in termini di risorse finanziarie sarà di 1.5 miliardi di lire italiane per il primo anno, di 2 miliardi di lire italiane per il secondo anno e di 3 miliardi di lire italiane per il terzo anno, o l'equivalente in Euro. Il contributo italiano sarà aggiornato ogni 2 anni, tenendo conto delle necessità della TWAS e dei contributi ricevuti da altre fonti.

3. Il contributo annuale del Governo della Repubblica Italiana sarà erogato in soluzione unica ed anticipata il primo giorno di ciascun anno solare in lire italiane o Euro e sarà depositato nella banca indicata dall'UNESCO.

4. Tutte le scritture contabili relative alle attività della TWAS saranno espresse in dollari USA. I contributi ricevuti e le spese sostenute in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso ufficiale di cambio di mercato o praticato dalle Nazioni Unite alla data di tali transazioni.

5. L'amministrazione finanziaria della TWAS sarà eseguita in accordo con le regole e le procedure finanziarie previste dall'UNESCO.

6. L'UNESCO fornirà al Governo della Repubblica Italiana, nel formato usualmente seguito dall'UNESCO per la contabilità e relazioni finanziarie, il rendiconto finanziario annuale della TWAS, riportante le entrate, le uscite, l'attivo ed il passivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, nel quale verranno inclusi i fondi forniti da Governo della Repubblica Italiana.

7. Nel caso di cessazione di questo Accordo, qualsiasi saldo dei fondi nei suddetti conti continuerà ad essere gestito dall'UNESCO finché tutti gli impegni ed obblighi finanziari sostenuti dall'UNESCO per conto della TWAS derivanti da tali fondi saranno saldati.

8. L'UNESCO può siglare accordi con altri stati per assicurare le risorse necessarie alla TWAS per sostenere le sue attività, previa consultazione congiunta del comitato direttivo e del direttore generale dell'UNESCO.

Articolo III

Comitato Direttivo

1. Verrà costituito un comitato direttivo composto da un rappresentanti nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica Italiana, di cui uno sarà uno scienziato, e due rappresentanti dai paesi in via di sviluppo, uno designato dal direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo Italiano.

2. Il comitato direttivo assicurerà il corretto coordinamento e l'utilizzo razionale dei fondi messi a disposizione alla TWAS, con particolare riferimento alle decisioni concernenti le attività programmatiche dell'Accademia. Esso presenterà al direttore generale dell'UNESCO, per approvazione finale, le bozze del programma e del bilancio della TWAS, come specificato nell'Articolo V.

3. Il comitato direttivo si adopererà altresì per facilitare le funzioni e le attività della TWAS, ed a tal fine manterrà contatti con le autorità italiane competenti, occupandosi di qualsiasi aspetto derivante dalla costituzione della sede della TWAS sul territorio italiano.

4. Il comitato direttivo assicurerà che le attività della TWAS che, mantenendo la loro specificità, siano coordinate con le istituzioni scientifiche internazionali con sede a Trieste e Venezia e più specificatamente con quelle sotto l'egida dell'UNESCO, al fine di contribuire attivamente alla creazione ed allo sviluppo di un unico polo scientifico omogeneo.

5. Il comitato direttivo si riunirà almeno una volta all'anno.

Articolo IV

Il Direttore Esecutivo

1. Sulla base di una lista di candidati presentata dal comitato direttivo, il direttore esecutivo della TWAS sarà nominato dal direttore generale dell'UNESCO, sotto la cui autorità opererà e sarà incaricato e responsabile per l'amministrazione ed il management della TWAS.

2. Il direttore esecutivo sarà nominato per un periodo di tre anni. Il direttore generale dell'UNESCO ha la facoltà di confermarlo per un altro mandato.

Articolo V

Programma e Bilancio

Nell'ambito generale del programma e del bilancio dell'UNESCO, il direttore generale della TWAS redigerà e invierà al comitato direttivo, per consulenza e consenso, il programma dettagliato delle attività ed il bilancio della TWAS, il quale sarà in seguito inoltrato al direttore generale dell'UNESCO per l'approvazione.

Articolo VI

Composizione di Dispute

Qualsiasi controversia da ricondursi all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non venga definito da negoziati o in altro modo concordato potrà, a richiesta di ciascuna delle due parti, essere inoltrato a un tribunale arbitrale per la decisione. Il direttore generale dell'UNESCO e il Governo della Repubblica Italiana nomineranno ciascuno un arbitro, e i due arbitri così nominati ne eleggeranno un terzo che fungerà da presidente del tribunale. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due parti non avrà provveduto alla designazione di un arbitro, ciascuna delle due parti potrà chiedere al presidente della corte internazionale di giustizia di nominarne uno. La stessa procedura sarà seguita se entro trenta giorni dalla designazione ovvero nomina del secondo arbitro non sarà ancora stato eletto il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale rappresenterà il quorum, e le decisioni avveranno per voto maggioritario. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale, le cui decisioni, ivi comprese tutte le sentenze relative alla sua costituzione, le procedure, la giurisdizione e la suddivisione fra le parti delle spese per l'arbitrato, saranno vincolanti per tutte le parti in causa. La rimunerazione degli arbitri sarà determinata sulla base di quella vigente per i giudici *ad hoc* presso la corte internazionale di giustizia, secondo il disposto dell'articolo 32(4) del suo statuto.

Articolo VII

Entrata in Vigore. Durata e Modifiche

1. Questo Accordo sarà firmato da entrambe le parti. Entrerà in vigore quando le parti si notificheranno per iscritto che tutte le necessarie procedure interne previste per tale accordo sono state completate.

2. Consultazioni riguardanti modifiche a questo accordo avranno luogo dietro richiesta dell'UNESCO o del Governo della Repubblica Italiana.

3. Il presente Accordo avrà validità indefinita, fermo restando che ciascuna parte avrà il diritto di revocarlo mediante preavviso di ventiquattro (24) mesi, da indirizzarsi per iscritto alla controparte.

4. La validità del presente accordo cesserà per consenso congiuto dell'UNESCO e del Governo della Repubblica Italiana o qualora la sede della TWAS fosse trasferita fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Fatto a Parigi, l'8° giorno del mese di dicembre 1998, in duplice copia in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

S.E. Sig. G. Sardo
Ambasciatore
Delegato Permanente dell'Italia all'UNESCO

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

Federico Mayor
Direttore Generale

(firma di José I. Vargas, Presidente della TWAS)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3622):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 5 febbraio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 12 marzo 2003, 1, 17 e 30 luglio 2003, 16, 17 settembre 2003.

Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2550):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 novembre 2003 e 3 dicembre 2003.

Relazione scritta presentata il 16 dicembre 2003 (A.S. n. 2550/A - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0036

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

PROTOCOLLO DI ADESIONE
DEL PRINCIPATO DI MONACO
ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica d'Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

La Confederazione Svizzera,

La Repubblica di Slovenia,

La Comunità Europea,

firmatari della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), da una parte,

e il Principato di Monaco, d'altra parte,

e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della Convenzione delle Alpi,

allo scopo di vigilare sulla protezione dell'insieme dell'arco alpino,

hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione per la Protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 2

Nel preambolo è aggiunto : "Il Principato di Monaco"

ARTICOLO 3

L'allegato, in cui è descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle Alpi, è modificato come segue :

a) l'elenco delle unità amministrative dell'arco alpino è completato come segue :

- Principato di Monaco ;

b) la carta presentata nell'allegato della Convenzione delle Alpi è sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 4

(1) Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo può essere espresso da :

- firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione ; lo Stato che si avvale di tale possibilità, notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione ;

- firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione ; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

(2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni :

- che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore ;

- che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione ;

- che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

(3) Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avrà effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.

ARTICOLO 5

A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno Stato può dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 6

La denuncia del presente Protocollo di adesione può essere effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.

ARTICOLO 7

Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie :

- le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accettazione o approvazione ;

- il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ;

- le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4 ;

- le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.

In fede di ciò, i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.

Fatto a Chambéry, il 20/XII/94, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un'unica copia che verrà depositata presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.

unter Vorbehalt der Ratifikation

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica d'Austria :

Per la Repubblica Francese :

Per la Repubblica Italiana :

Per il Principato di Liechtenstein :

Per la Repubblica di Slovenia :

Per la Confederazione Svizzera :

Per la Comunità Europea :

Per il Principato di Monaco :

Anlage: Anwendungsbereich des "Übereinkommens zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention)" im Sinne des Artikels 1 Absatz (1).
Allegato: Campo d'applicazione della "Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (1).
Annexe: Champ d' application de la "Convention pour la protection des Alpes (Convention Alpine)", au sens de l'article 1 paragraphe (1).
Priloga: Območje veljavnosti "Sporazuma o varstvu Alp (Alpska konvencija)" v smislu člena 1, odstavek (1).
Maßstab 1:2 500 000
WIEN
München
Zürich
BERN
Milano
Torino
Marseille
Lyon
LJUBLJANA
ZAGREB
Bologna
Firenze

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3199):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) il 30 settembre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 2002 con pareri delle commissioni I e VIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 4 dicembre 2002 e il 22 gennaio 2003.

Relazione presentata il 22 gennaio 2003 (atto n. 3199/A - relatore on. SELVA).

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2092):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 e 28 ottobre 2003.

Relazione presentata l'11 novembre 2003 (atto n. 2092/A - relatore sen. CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2004.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli organismi di certificazione ed ispezione di cui all'art. 7 del decreto interdirettoriale (relativo alle regole di produzione e verifica tecnica di apparecchi o congegni da divertimento ed intrattenimento previsti all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.) concernente l'attività di verifica tecnica su esemplari di modelli dei predetti apparecchi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il comma 3 dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la facoltà per il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito AAMS) di stipulare convenzioni per l'effettuazione di verifiche tecniche su esemplari di modelli di apparecchi o congegni da divertimento ed intrattenimento previsti all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini della conseguente certificazione, da parte di AAMS, della loro conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito;

Visto il decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 in materia di regole per la produzione e la verifica tecnica di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Vista la convenzione tipo allegata al presente decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione

1. È approvata l'unita convenzione tipo tra AAMS e gli organismi di certificazione ed ispezione di cui all'art. 7 del decreto interdirettoriale in premessa, relativo alle regole di produzione e verifica tecnica di apparecchi o congegni da divertimento ed intrattenimento previsti all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., concernente l'attività di verifica tecnica su esemplari di modelli dei predetti apparecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO

Schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e gli organismi di certificazione ed ispezione

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS), con sede in Roma, piazza Mastai, n. 11 (ingresso per il pubblico in via della Luce, n. 34/a), rappresentata da .... e .... (di seguito, Organismo), avente sede legale in .... , via .... , n. ..., nella persona del suo legale rappresentante .... in qualità di Organismo di certificazione ed ispezione;

Premesso che:

a) l'Organismo ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, in materia di regole per la produzione e la verifica tecnica di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito, decreto delle regole di produzione e verifica tecnica);

b) l'Organismo, intendendo svolgere le attività di certificazione ed ispezione, di cui al citato decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, ha presentato apposita richiesta ad AAMS, corredata dai seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulta l'esercizio dell'attività di certificazione od ispezione;

2) copia autenticata dei certificati di accreditamento posseduti, di cui all'art. 7 del decreto interdirettoriale in materia di regole di produzione e verifica tecnica, ovvero copia autenticata dei documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni competenti degli Stati membri;

3) organigramma generale dell'Organismo, con indicazione dettagliata della struttura operativa impiegata nelle verifiche tecniche di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento ed indicazione delle sedi presso le quali sono svolte le verifiche tecniche;

4) elenco dei responsabili delle diverse attività di verifica;

5) elenco del personale tecnico impiegato nelle attività di verifica tecnica;

6) copia autenticata della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività da parte dell'Organismo;

7) manuale di qualità dell'Organismo;

8) dichiarazione che gli organi dirigenti ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non operino quali acquirenti o fornitori di beni e servizi (progettazione, attività di manutenzione, consulenza) nei confronti di produttori od importatori di apparecchi o congegni da divertimento, né siano titolari, direttamente od indirettamente, di quote o partecipazioni azionarie di società di produzione od importazione di tali apparecchi o congegni, nonché di società, raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi concessionari delle attività di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) AAMS, esaminata la predetta documentazione, che forma parte integrante della presente convenzione, ha accertato la validità della stessa nonché il possesso, da parte dell'Organismo, dei requisiti richiesti ai fini della stipula;

Tutto ciò premesso, AAMS e l'Organismo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.
Oggetto della convenzione

1. La convenzione ha per oggetto l'esercizio delle attività di verifica tecnica prevista dall'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi, su richiesta di produttori od importatori, sugli esemplari di modelli degli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica, che costituisce parte integrante della presente convenzione relativamente agli articoli citati.

2. La verifica è finalizzata ad accertare l'assoluta conformità dell'esemplare di modello di apparecchio o congegno esaminato alla prescrizione di idoneità al gioco lecito.

Art. 3.
Attività di verifica

1. La verifica tecnica di cui al precedente art. 2 deve riscontrare il rispetto delle prescrizioni in materia di:

a) funzioni del software di gioco e del software di comunicazione;

b) dotazione di dispositivi che garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite;

c) segnalazione delle manomissioni dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede;

d) caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, modalità di funzionamento e di distribuzione delle vincite nonché dispositivi di sicurezza, in quanto rispondenti ai contenuti della scheda esplicativa di cui all'art. 2, comma 12, del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica, fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio od al congegno sottoposto a verifica.

2. l'Organismo è tenuto ad eseguire l'esame del codice sorgente del software di funzionamento e di comunicazione alla presenza del soggetto incaricato dal produttore od importatore, qualora da essi specificamente designato. Tale incaricato custodisce il codice sorgente per il tempo necessario all'esame e fino alla consegna dello stesso ad AAMS.

3. Al termine di ciascuna verifica, l'Organismo redige ed invia ad AAMS una dettagliata relazione, in lingua italiana, dalla quale risultino:

a) le metodologie utilizzate;

b) i risultati di ciascuna prova eseguita ai sensi dell'art. 5 del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica;

c) l'esito finale della verifica.

4. L'Organismo è altresì tenuto ad inviare ad AAMS, unitamente alla relazione di cui al comma precedente, con modalità di invio concordate con il produttore od importatore:

a) l'esemplare di modello di apparecchio o congegno verificato, da far pervenire presso la sede indicata da AAMS;

b) la documentazione completa inerente alla verifica effettuata ed il cd Rom contenente il codice sorgente esaminato (unitamente ad eventuali diagrammi e documenti descrittivi inerenti al suo funzionamento), da far pervenire presso la Direzione generale di AAMS in Roma - via della Luce n. 34/a, ovvero presso qualsiasi altro ufficio precedentemente indicato da AAMS.

5. Nel caso in cui l'esemplare di modello dell'apparecchio o congegno, a seguito della verifica tecnica, non risulti conforme alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, l'Organismo ne dà comunicazione al produttore od importatore e, contestualmente, ad AAMS.

Art. 4.
Obblighi dell'Organismo nei confronti di AAMS

1. L'Organismo si impegna sotto la propria responsabilità:

a) a dare immediata comunicazione ad AAMS di qualsiasi variazione al proprio assetto societario ed organizzativo che sia già stato portato a conoscenza di AAMS attraverso l'invio della documentazione prodotta ai fini della stipula della presente convenzione;

b) a concludere la verifica ed a inviare ad AAMS l'esemplare esaminato e la documentazione prevista dall'art. 3 entro trenta giorni dalla consegna da parte del produttore od importatore del modello di esemplare da verificare;

c) a non affidare in subappalto le attività di verifica oggetto della presente convenzione;

d) a garantire e tenere indenne AAMS da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all'attività svolta dallo stesso Organismo, in forza della presente convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica.

Art. 5.
Clausola risolutiva

1. AAMS, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, può risolvere di diritto la convenzione nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto delle regole di produzione e verifica tecnica;

b) accertata non veridicità delle informazioni contenute nella documentazione di cui in premessa;

c) condanna definitiva del legale rappresentante o degli amministratori dell'Organismo per reati commessi contro pubbliche amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero contro la fede pubblica, nonché per reati collegati all'attività oggetto della presente convenzione.

2. AAMS, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e seguenti, può risolvere la convenzione nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli impegni previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) accertata negligenza od imperizia nell'espletamento dell'attività di verifica;

c) sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui alla dichiarazione prevista dal punto 8) della documentazione di cui in premessa.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere *a)* e *c)*, AAMS può assegnare all'Organismo trenta giorni non rinnovabili, per sanare l'irregolarità riscontrata. Decorso tale periodo, senza che l'irregolarità sia stata sanata, il contratto si intende risolto a tutti gli effetti.

Art. 6.
Responsabilità

1. L'Organismo, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad AAMS per l'ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di AAMS, in contraddittorio con l'Organismo stesso, ovvero determinato all'esito di un giudizio promosso dal produttore od importatore o comunque dal titolare del bene verificato nei confronti di AAMS medesima.

2. AAMS è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'Organismo in esecuzione della convenzione, pur se accertata giudizialmente.

Art. 7.
O n e r i

1. Le attività oggetto della presente convenzione non comportano alcun onere per AAMS in quanto ogni e qualsiasi onere connesso alle attività di verifica tecnica è a carico del produttore od importatore, fermo restando che AAMS non risponde, in alcun modo, degli impegni assunti dal produttore od importatore.

2. Gli organismi devono preventivamente comunicare ad AAMS le tariffe fissate per l'attività di verifica tecnica.

Art. 8.
Obblighi dell'Organismo nei confronti del produttore o importatore

1. L'Organismo si impegna sotto la propria responsabilità a mantenere riservati i dati e le informazioni acquisiti in sede di verifica, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma, nonché a farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari. L'Organismo si impegna, altresì, a rispettare i principi previsti dalla legge 13 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.
Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è di anni tre e può essere rinnovata, su richiesta dell'Organismo, da presentarsi almeno quattro mesi prima della scadenza. L'istanza di rinnovo deve essere corredata dai documenti richiesti per la stipula della convenzione.

Art. 10.
Cause di sospensione dall'attività

1. L'Organismo non può svolgere alcuna attività di verifica tecnica, nell'ambito della presente convenzione, nel caso di rinvio a giudizio del legale rappresentante, degli amministratori o dei dirigenti tecnici dell'Organismo stesso, per le ipotesi di reato previste dall'art. 5, comma 1, lettera *c)* della presente convenzione, fino a quando permanga tale circostanza.

Art. 11.
Clausola compromissoria

1. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, di definire le eventuali controversie che possano sorgere relativamente alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione, dinanzi ad un collegio arbitrale, con sede in Roma, composto da un arbitro designato da AAMS, da uno designato dall'Organismo e da un terzo, con funzioni di Presidente, designato da entrambi gli arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

Roma,

per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)
....

per l'Organismo di certificazione ed ispezione
....

Ai sensi degli articoli 1340 e 1341 del codice civile, si approvano specificamente gli articoli 4 (Obblighi dell'Organismo nei confronti di AAMS), 5 (Clausola risolutiva), 6 (Responsabilità), 7 (Oneri), 10 (Cause di sospensione dall'attività) ed 11 (Clausola compromissoria).

per l'Organismo di certificazione ed ispezione
....

04A00835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame S. Angelo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello

nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Salame S. Angelo, con sede in S. Angelo di Brodo (Messina), via S. Francesco di Paola n. 10, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame S. Angelo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66381 del 4 dicembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del Salame S. Angelo, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Salame S. Angelo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Salame S. Angelo, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Salame S. Angelo», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Salame S. Angelo».

Art. 2.

La denominazione «Salame S. Angelo» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66381 del 4 dicembre 2003 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salame S. Angelo», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale: Abate

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME S. ANGELO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

A.1. L'indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» è riservata al prodotto che abbia i requisiti specificate nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

B.1. Il Salame S. Angelo è un insaccato unigrana prodotto esclusivamente con carni suine ed insaccato (confezionato) in budella naturali di suino.

B.2. Il salame S. Angelo si presenta e si caratterizza da:

B.2.1) aspetto: la superficie esterna è cilindrica ed irregolare, presentando la classica fioritura, uno strato biancastro, tipica degli insaccati stagionati.

B.2.2) consistenza: tenero, compatto di consistenza elastica alla pressione esercitata dal palmo della mano;

B.2.3) aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con il grasso e la parte magra ben legati;

B.2.4) colore: le parti magre sono di colore rosso rubino ed il grasso di colore bianco;

B.2.5) odore: profumo delicato e caratteristico;

B.2.6) sapore: leggermente speziato, l'aroma fragrante, strettamente condizionati al microclima della vallata e dal giusto periodo di stagionatura.

B.3. Pezzature:

B.3.1) cularino, budello utilizzato ampolla rettale del maiale: peso variabile da 700 a 1500 gr stagionatura minima non inferiore a cinquanta giorni;

B.3.2) sottocularino, budello utilizzato piccolo e grosso colon: peso variabile da 200 a 700 gr stagionatura minima non inferiore a trenta giorni;

B.3.3) sacco, budello utilizzato cieco di suino: peso variabile da 1000 a 3500 gr stagionatura minima non inferiore a sessanta giorni;

B.3.4) fellata, budello utilizzato «budello ricciu» parte limitrofa al cieco di suino: peso variabile da 300 a 600 gr stagionatura minima non inferiore a trenta giorni.

B.4. Materie prime utilizzate:

B.4.1) Le materie prime utilizzate ed ammesse per la produzione del salame S. Angelo sono costituite da carni fresche provenienti da suini di razze selezionate, quali:

animali in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White, Landrace, Duroc;

animali derivati da incroci fra le suddette razze ed incroci fra le stesse con popolazioni suine autoctone.

Inoltre devono presentare i seguenti requisiti:

B.4.2) trovarsi in ottimo stato di nutrimento;

B.4.3) devono provenire esclusivamente da Paesi membri dell'Unione europea;

B.4.4) raggiungere a macellazione avvenuta un peso non inferiore a 125 kg, peso morto;

B.4.5) la materia prima da utilizzare dovrà giungere negli stabilimenti in mezzane intere (compresa la testa), con divieto assoluto di utilizzare carni congelate e/o surgelate; la refrigerazione a temperatura controllata 0° + 4° è ammessa per non più di sei giorni dalla data di macellazione, giorno incluso;

B.4.6) è vietato categoricamente l'utilizzo di carni provenienti da scrofe o verri, nonché l'utilizzo del lardo nel procedimento di trasformazione delle carni.

B.5. Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche.

La tabella sotto indicata, espone i dati nei suoi valori minimi e massimi consentiti, maggiormente significativi che caratterizzano il Salame S. Angelo, riscontrabili a stagionatura ultimata.

Parametro	Periodo	Valore min.	Valore max
Ph	Stagionatura ultimata	5,1	6,2
Aw	Stagionatura ultimata	0,81	0,96

Carica microbica mesofila 50×10 alla settima unità formanti colonia/grammo

La carica microbica viene indicata come valore massimo, cioè uguale o minore di quella sopra indicata.

Art. 3.

Delimitazione zona geografica

C.1. La produzione del Salame S. Angelo così come individuata nell'allegata cartina, avviene solo nel territorio del comune di Sant'Angelo di Brolo.

In esso si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4.

Origini del prodotto

D.1. Il Salame S. Angelo, prende il nome dal paese di produzione S. Angelo di Brolo in provincia di Messina.

La storia del prodotto è antichissima, è documentata nella sua zona di origine, ed affonda le sue radici in tempi assai lontani, all'epoca arabo-normanna.

Essa iniziò quando, nell'XI secolo, per volontà della regina Adelasia, i Normanni, a seguito del Conte Ruggero d'Altavilla, portarono nuovi usi nel territorio siciliano.

Gli stessi, affiancati dall'oppressione araba, a conferma della sopraggiunta libertà, testimoniata dai nuovi costumi dietetici, in contrapposizione a quelli degli arabi, la cui religione musulmana vietava l'uso di carne di maiale, introdussero le carni suine nell'uso culinario.

Così nel tempo, S. Angelo è stato custode geloso di una tradizione unica in Sicilia tramandata da generazione in generazione fino ai tempi odierni.

D.2. Ciò trova conferma in numerosi importanti documenti storici quali:

D.2.1) una delibera redatta nel 1855, con la quale l'allora governante del comune di S. Angelo, introduceva una tassa sulle principali produzioni di maggior interesse economico presenti sul territorio comunale, comprendente anche il salame denominata «Balzello», trasformatasi negli anni seguenti e mantenuta sino agli anni 50 sotto forma di dazi;

D.2.2) una delibera comunale del 7 settembre 1855 dove si formulava il regolamento di percezione del balzello sul consumo, produzione e commercializzazione del Salame, e relativo pagamento con l'allora moneta in vigore «nella ragione di grano uno napoletano per ogni rotolo, giusta tariffa autorizzata».

Inoltre nel regolamento si imponeva pure, a tutti i detentori di salame la presentazione alla casa comunale di una dichiarazione chiamata «Rivelo», cioè una sorta di autocertificazione odierna per dichiarare le quantità di prodotto posseduto;

D.2.3) *primum ac prototypum*, n. 1 del periodico dell'Università di Messina, del prof. Enrico Pispisa, in cui si ribadisce il concetto di politica economica espressa da Federico II in Sicilia, che diede impulso alla produzione e commercializzazione nei territori del suo regno della carne fresca, salata e salame;

D.2.4) testo, titolato «I prodotti dell'isola del Sole» di Ettore Costanzo e Mario Liberto edito e curato in collaborazione con la Regione Siciliana assessorato agricoltura e foreste, Servizi allo sviluppo, in cui si evidenzia la tipica produzione del Salame S. Angelo;

D.2.5) tesi di laurea presso l'Università degli studi di Napoli redatta da diversi collegi «dott. Ravidà - AUSL Patti», attinente la produzione e le caratteristiche che contraddistinguono il Salame S. Angelo;

D.2.6) pubblicazioni varie su quotidiani e riviste del settore, riguardanti le origini, la produzione, le partecipazioni a manifestazioni agroalimentari e le peculiarità del Salame S. Angelo;

D.2.7) registrazione marchi e fatture di commercializzazione dei produttori presenti sul territorio, con particolare riguardo ai marchi per la difesa dalle imitazioni;

D.2.8) istituzione sin dal 1990, nel comune di S. Angelo di Brolo di una manifestazione dedicata al Salame S. Angelo, al fine di incentivare e favorire da un lato, l'incontro tra la domanda e l'offerta di mercato, dall'altro una politica di rafforzamento del comparto economico locale di produzione.

Altri riferimenti storici, economici e culturali sono indicati nell'apposita relazione storica.

D.3. A parte la dimostrazione formale dell'origine, la notorietà e la fama acquisiti in tantissimi anni, dimostra quanto alto sia l'indice di gradimento per questo prodotto e radicato il concetto che identifica lo stesso con la denominazione geografica «Salame S. Angelo» tanto da favorire tentativi di imitazione ed uso improprio della denominazione stessa.

A tal fine, per evitare questo deprecabile fenomeno, dovrà essere garantita l'origine certa del prodotto mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e delle strutture di lavorazione, gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato della I.G.P. risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

E.1. La produzione del Salame S. Angelo si articola attraverso le diverse fasi che compongono il ciclo di lavorazione di seguito elencato:

E.1.1) ricevimento della materia prima, con avvio diretto alla lavorazione o relativo deposito a T° controllata zero° max + 4°;

E.1.2) scotennamento, sezionatura, disosso e mondatura della materia prima. Le parti da impiegare in quantità proporzionale e provenienti dall'intera mezzena di suino, sono: coscia, lonza, filetto, spalla, coppa, opportunamente snervati, e pancettone mondato;

E.1.3) taglio della materia prima. La grana della carne e del grasso costituente la pasta di salame deve essere tagliata a «punta di coltello». Per questa fase, in alternativa, può essere utilizzata apposita macchina cubettatrice con stampo a fori a sezionatura quadrata da 12 millimetri;

E.1.4) impasto della carne precedentemente tagliata, con aggiunta di solo sale marino, pepe nero a mezza grana e nitrato di

potassio (E252). Nell'impasto il rapporto carne/grasso presente, deve essere non superiore a 100/20 ossia non superiore al 20% di grasso. È vietato categoricamente l'uso del lardo;

E.1.5) preparazione del budello, esclusivamente di maiale, legato con spago all'interno nella parte inferiore, una volta rivoltato su se stesso viene riempito, legato e sigillato nella parte superiore;

E.1.6) asciugatura e stagionatura del prodotto, variabile in funzione della pezzatura, delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche devono essere effettuate:

E.1.6.1) in locali sufficientemente aerati e separati tra loro, attraverso lo sfruttamento delle caratteristiche climatiche in funzione dell'orientamento e del posizionamento dei locali di produzione;

E.1.6.2) in ambienti cosiddetti «asettici», apposite sale di asciugatura, e di stagionatura che attraverso lo sfruttamento delle condizioni climatiche naturali, garantiscono con i loro sistemi tecnologici di aspirare, regolare, rinnovare e diffondere l'aria esterna attraverso il prodotto in maniera uniforme.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

F.1. Il legame con l'ambiente è uno degli elementi indiscussi che caratterizzano e legano il prodotto Salame S. Angelo alla zona geografica di origine, il comune di Sant'Angelo di Brolo, soddisfacendo i requisiti previsti dal reg. CEE n. 2081/92.

In particolare:

F.1.1) le origini di produzione e loro tecniche.

L'indubbia connessione con il territorio tradizionale di produzione è rappresentata dalla capacità tecnica degli addetti ai lavori, in quanto nel tempo si sono tramandate ed affermate le maestranze qualificate che hanno reso possibile la prosecuzione dei procedimenti di lavorazione del prodotto nel pieno rispetto della tradizione consolidata.

In particolare, quella del taglio e della preparazione dell'impasto rappresenta un aspetto fondamentale di quello che sarà il risultato finale di un prodotto, dalle caratteristiche inimitabili.

F.1.2) il microclima della zona geografica.

Il microclima che ne influenza positivamente la fase fondamentale della stagionatura, viene determinato dalla particolare morfologia della vallata di S. Angelo di Brolo, la quale si differenzia in modo significativo da quelle vicine.

Di fatto l'andamento dei suoi versanti, proteggono la vallata dall'ingresso diretto sia delle correnti marine, che da quelle fredde provenienti dalle montagne, creando un idoneo andamento delle correnti aeree, della temperatura e dell'umidità, tali da consentire l'instaurazione di un microambiente che la differenzia e la fa assomigliare ad una grande sala di stagionatura, con connotazione altrove non riproducibili.

F.1.3) la reputazione, la qualità e le caratteristiche organolettiche.

Infine da non sottovalutare è la notorietà che nel corso dei decenni il Salame S. Angelo ha acquisito sul mercato regionale, nazionale ed europeo.

Reputazione che i salumificatori ed il Salame S. Angelo hanno acquisito attraverso un prodotto, che nella fase commerciale trova largo consenso nel consumatore finale, poiché esso presenta quelle caratteristiche organolettiche peculiari proprie di una cultura che affonda le sue radici in un passato molto lontano, fatto di antiche tradizioni, capaci di garantire sapori inimitabili di tempi lontani.

Ne è conferma la presenza sul territorio, negli anni, di un numero consistente di operatori, dediti alla produzione e alla commercializzazione sui diversi mercati di riferimento.

Art. 7.

Organismo di controllo

G.1. I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto disposto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Etichettatura e commercializzazione

H.1. Una adeguata protezione della denominazione impone l'adozione di requisiti di identificazione e distintivi facilmente individuabili.

Tali requisiti distintivi sono costituiti da:

H.1.1) il prodotto, subito dopo l'insacco e la legatura, deve essere munito di sigillo atto a garantire la corrispondenza al presente disciplinare, e di tutti gli elementi previsti dalle leggi vigenti che regolano le procedure di etichettatura e confezionamento dei prodotti insaccati a base di carne;

H.1.2) sul prodotto immesso al consumo deve essere riportata la denominazione «Salame S. Angelo», fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichettatura ed essere seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla IGP, come indicato nell'apposito allegato facente parte del presente sotto la lettera «*A*».

Entrambe le suddette diciture sono intraducibili.

Per il prodotto destinato ai mercati esteri, l'indicazione geografica protetta potrà essere indicata nella versione linguistica del Paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della indicazione geografica protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

H.1.2.1) Ai fini della rintracciabilità del prodotto, le diciture ed il logo verranno stampate sulle etichette delle ditte produttrici e i relativi quantitativi, numerati.

H.1.3) Il Salame S. Angelo, dopo l'applicazione dei contrassegni, può essere commercializzato:

H.1.3.1) sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato.

Tutte le operazioni riguardanti il presente articolo devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.

04A00553

DECRETO 21 gennaio 2004.

Conferimento al Consorzio tutela vini DOC Valpolicella e Recioto della Valpolicella dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dell'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 1990 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini DOC Valpolicella e Recioto della Valpolicella, con sede in San Floriano (Verona), via Valle di Pruviniano n. 4, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Valpolicella», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Valpolicella e Recioto della Valpolicella, con sede in San Floriano (Verona), via Valle di Pruviniano n. 4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Valpolicella», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Valpolicella e Recioto della Valpolicella autorizzato dei vini «Valpolicella», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Valpolicella» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Valpolicella» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia. di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Valpolicella», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto

tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Valpolicella», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00655

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 gennaio 2004.

Graduatoria di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernente le iniziative ammissibili delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalità previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, relative al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di La Spezia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive

tra le quali quelle del settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) e del settore «turistico-alberghiero»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) e n. 53 del 4 aprile 2001, punto 4, che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalle stesse delibere, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 ed in particolare la n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di 206,583 Meuro, una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2002 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia, concernente il settore «industria» e il settore «turistico-alberghiero» e con il quale è stato fissato in 97.373.816,66 euro l'importo massimo complessivo dei relativi investimenti ammissibili;

Visti i decreti ministeriali del 9 settembre 2002, 8 ottobre 2002 e 27 gennaio 2003 con i quali è stato prorogato al 15 marzo 2003 il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive che (capo II, art. 7, punto 4, lettera *h*) attribuisce alla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 che (art. 2, punto 2, lettera *a*) ha disposto il trasferimento in via anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la nota in data 13 giugno 2003, con la quale la società «Europrogetti e Finanza S.p.a.», ha trasmesso le relazioni istruttorie con esito positivo riferite alle iniziative proposte dalle ditte a valere sul detto decreto ministeriale 23 maggio 2002;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

Le graduatorie relative al primo protocollo aggiuntivo al «Contratto d'area di La Spezia», concernente le iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n. 53 del 4 aprile 2001 con le modalità previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono quelle riportate nell'allegato n. 1, per il settore «industria», e nell'allegato n. 2, per il settore «turistico-alberghiero», del presente decreto. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono, negli allegati n. 3 e n. 4, le opportune note esplicative rispettivamente per il settore «industria» e per il settore «turistico-alberghiero».

Roma, 9 gennaio 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO n. 1

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL SETTORE INDUSTRIA DEL CONTRATTO D'AREA DI LA SPEZIA (primo protocollo aggiuntivo)

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 17	I1	I2	I3	I4	I5
MEDIE	0,3549104588	0,0112459059	1,2499336294	0,0000000000	6,7647058824
DEVIAZIONI STANDARD	0,1159153320	0,0138959850	0,9669106819	0,0000000000	4,0854836275

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
				1	2	3	4	5								
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	Capitale proprio	Occupazione attivata	Agevolazione richiesta	Ammissibile a Riserva	Indicatore Ambientale	Somma indicatori normalizzati	Sett. Serv.	Dimensione	Ob.	Cofin.	Esito conclusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	87339-12	EXETESIS	SP	0,5689655	0,0172414	5,0000000	-	-	4,5007143	S	P	2	SI	A		7.686
2	4105-13	NEXTITI	SP	0,6470199	0,0231788	1,0638298	S	10	3,9781811	S	P	2	SI	A		61 620
3	87320-12	MARMOLITEC	SP	0,4591410	0,0046519	1,0000000	S	10	0,9580826		P	2	SI	A		309 951
4	2744-12	SICERLIGURE	SP	0,4389249	0,0038729	1,0000000	S	10	0,7276192		P	2	SI	A		852 522
5	87350-12	SKIPPER COSTRUZIONI NAUTICHE LIGURI	SP	0,2512563	0,0603015	1,0000000	S	0	0,7216986		P	2	SI	A		43 734
6	87341-12	DOMINYA	SP	0,4242079	0,0113973	1,0000000	S	7	0,4076288		P	2	SI	A		187 460
7	93696-12	STAR SERVICE	SP	0,3099174	0,0048209	1,1111111	S	10	- 0,2021921		P	2	SI	A		271 668
8	87367-12	INTERBUSINESS	SP	0,3219814	0,0132685	1,0101010	S	7	- 0,3289735	S	P	2	SI	A		246 730
9	63491-12	INDUSTRIE REBORA	SP	0,3229872	0,0016515	1,0000000	S	10	- 0,4324329		M	2	SI	A		1 887 144
10	63492-12	DERRICK SERVICE	SP	0,3007468	0,0037030	1,0000000	S	10	- 0,4766680		P	2	SI	A		374 688
11	93307-12	MARES	SP	0,2545710	0,0084388	1,0000000	S	10	- 0,5342225		P	2	SI	A		75 206
12	93503-12	IGM	SP	0,2593641	0,0043554	1,0000000	S	10	- 0,7867271		P	2	SI	A		97.524
13	4113-13	LUKAS GROUP	SP	0,2592965	0,0100503	1,0638298	S	7	- 1,0457799		P	2	SI	A		85.557
14	93700-12	PALAGI SRL	SP	0,3142249	0,0035448	1,0000000	S	7	- 1,1060844		P	2	SI	A		303.146
15	87311-12	METEC	SP	0,3082187	0,0027649	1,0000000	S	7	- 1,2140239		P	2	SI	A		347.448
16	87351-12	PIESSE	SP	0,3425089	0,0063038	1,0000000	S	-	- 2,3769155		P	2	SI	A		105.602
17	87345-12	FERRARI DE NOBILI	SP	0,2501454	0,0116347	1,0000000	S	-	- 2,7901053		P	2	SI	A		26.388

ALLEGATO n. 2

LEGGE 488/92 - GRADUATORIA DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO DEL CONTRATTO D'AREA DI LA SPEZIA (primo protocollo aggiuntivo)

NUMERO INIZIATIVE IN GRADUATORIA 14	I1	I2	I3	I4	I5
MEDIE	0,3844930489	0,0033584971	1,0392857143	0,0000000000	0,0000000000
DEVIAZIONI STANDARD	0,0890499513	0,0017072960	0,0212907657	0,0000000000	0,0000000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
				1	2	3	4	5							
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Ragione Sociale	Prov.	Capitale proprio	Occupazione attivata	Agevolazione richiesta	Ammissibile a Riserva	Maggiorazione degli indicatori	Somma indicatori normalizzati	Dimensione	Ob.	Cofin.	Esito conclusivo	Cod. escl.	Agevolaz. Concedibile (Euro)
1	63809-12	SPEZIAUTO	SP	0,5321220	0,0054551	1,0000000	S	5%	4,0019981	P	2	SI	A		374.346
2	87376-12	BAIA BLU	SP	0,4136238	0,0046026	1,0000000	S	5%	2,0804760	M	2ST	SI	A		161.739
3	93502-12	DRIGO EMILIA	SP	0,4299618	0,0034758	1,0000000	-	5%	1,5801289	P	2ST	SI	A		44.166
4	87330-12	BAIA BLU STABILIMENTO BALNEARE	SP	0,4760610	0,0018974	1,0000000	S	5%	1,1529629	P	2ST	SI	A		248.364
5	87322-12	VIRMAS IMMOBILIARE E COSTRUZIONI	SP	0,4479739	0,0020362	1,0000000	-	5%	0,9071471	P	2ST	SI	A		771.441
6	93321-12	ITN INDUSTRIE TURISTICHE NAUTICHE	SP	0,4285231	0,0021640	1,0000000	S	5%	0,7563981	P	2	SI	A		3.923.658
7	87329-12	EST ESTATE SERVIZI TURISTICI	SP	0,3523733	0,0026918	1,0000000	-	5%	0,1831065	P	2ST	SI	A		875.355
8	93320-12	SELENE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SP	0,2515601	0,0043039	1,0000000	-	5%	- 0,0141418	P	2ST	SI	A		72.996
9	87331-12	REAL ESTATE LERICI	SP	0,3751930	0,0014249	1,0000000	-	5%	- 0,3269764	P	2ST	SI	A		696.606
10	95590-12	MAGNI GRIFFI	SP	0,3590992	0,0060864	1,0000000	S	0%	- 0,3781935	P	2ST	SI	A		227.002
11	93305-12	NAVALMARE	SP	0,3598016	0,0011071	1,0000000	-	5%	- 0,7039055	M	2ST	SI	A		263.779
12	87377-12	STABILIMENTO COLOMBO	SP	0,2682219	0,0019604	1,0000000	S	5%	- 1,2589506	P	2ST	SI	A		400.644
13	93315-12	LOTTI	SP	0,2624659	0,0025195	1,0000000	S	0%	- 3,5525619	M	2	SI	A		726.066
14	63461-12	IMMOBILIARE LIDO DI PORTOVENERE	SP	0,3491511	0,0057519	1,0000000	-	0%	- 4,4274883	P	2ST	SI	A		338.640

ALLEGATO n. 3

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria di cui all'allegato n. 1 contiene le domande del settore «industria» ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando relativo al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di La Spezia».

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei quattro indicatori, di cui al punto 5.c5) 1, 2, 3 e 5 del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: $\frac{\text{capitale proprio attualizzato investito nel programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 2: $\frac{\text{numero di occupati attivati dal programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 3: $\frac{100}{\text{agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita)}}$

indicatore n. 5: punteggio (compreso tra 0 e 10) conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali di cui al punto 5.c5.5 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992.

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.

Colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda.

Colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva.

Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.

Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.

Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita.

Colonna H (4 - Ammissibile a riserva): ammissibilità dell'impresa alla riserva di cui al comma 10 del decreto ministeriale 23 maggio 2002:
- S = ammissibile
- nulla = non ammissibile.

Colonna I (5 - Indicatore ambientale): il valore dell'indicatore n. 5 relativo alle prestazioni ambientali; esso è compreso tra 0 e 10.

Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.

Colonna M (Sett. serv.): il settore di attività del programma:
- nulla = estrattivo, manifatturiero, costruzioni ed energia;
- S = servizi.

Colonna N (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
- P = piccola impresa;
- M = media impresa;
- G = grande impresa.

Colonna O (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:
- 2 = obiettivo 2 (centro-nord aree in declino industriale);
- ST = sostegno transitorio (centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio);
- FO = fuori obiettivo.

Colonna P (Cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
- SI = ammissibile;
- nulla = non ammissibile.

Colonna Q (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:
- A = agevolabile;
- N = non agevolabile;
- P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali).

Colonna R (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
- 1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
- 2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi;
- 3 = motivi 1 e 2 insieme;
- 4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
- 5 = motivi 1 e 4 insieme;
- 6 = motivi 1 e 5 insieme;
- 7 = motivi 1, 2 e 4 insieme.

Colonna S (Agevolaz. concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna Q sia indicato «P» ; è pari a zero qualora nella colonna Q sia indicato «N».

ALLEGATO n. 4

NOTE ESPLICATIVE

La graduatoria di cui all'allegato n. 2 contiene le domande del settore «turistico-alberghiero» ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando relativo al primo protocollo aggiuntivo del «contratto d'area di La Spezia».

La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari alla somma dei valori dei tre indicatori, di cui al punto 5.c5) 1, 2 e 3 del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, così come eventualmente maggiorati (colonna I), normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore degli indicatori è così determinato:

indicatore n. 1: $\frac{\text{capitale proprio attualizzato investito nel programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 2: $\frac{\text{numero di occupati attivati dal programma}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

indicatore n. 3: $\frac{100}{\text{agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima consentita)}}$

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.

Colonna B (Numero di progetto): il numero di progetto della domanda.

Colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove è ubicata l'unità produttiva.

Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.

Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di occupati.

Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita.

Colonna H (4 - Ammissibile a riserva): ammissibilità dell'impresa alla riserva di cui al comma 10 del decreto ministeriale 23 maggio 2002:
S = ammissibile;
nulla = non ammissibile.

Colonna I (5 - Maggiorazione degli indicatori): l'eventuale incremento del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in relazione all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione della domanda nella graduatoria.

Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:
P = piccola impresa;
M = media impresa;
G = grande impresa.

Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale insiste l'unità produttiva interessata dal programma:
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale);
ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno transitorio);
FO = fuori obiettivo.

Colonna O (Cofin.): l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.:
SI = ammissibile;
nulla = non ammissibile.

Colonna P (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno della domanda:
A = agevolabile;
N = non agevolabile;
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie regionali speciali)

Colonna Q (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili;
2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi;
3 = motivi 1 e 2 insieme;
4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;
5 = motivi 1 e 4 insieme;
6 = motivi 1 e 5 insieme;
7 = motivi 1, 2 e 4 insieme.

Colonna R (Agevolaz. concedibile): l'ammontare in euro dell'agevolazione concedibile per il programma di investimenti. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna Q sia indicato «P»; è pari a zero qualora nella colonna Q sia indicato «N».

04A00653

DECRETO 19 gennaio 2004.

Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in materia di utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS;

Visto l'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è previsto che gli interventi del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, che disciplinano gli interventi finalizzati allo sviluppo di imprese di recente costituzione attraverso la concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza in nuove imprese a fronte di programmi di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e alla formazione interattiva a distanza;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, che disciplinano gli interventi di concessione a soggetti intermediari di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che estende gli interventi di cui all'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;

Considerato che l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e l'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 prevedono che, su proposta del Comitato di cui ai medesimi articoli, il Ministero delle attività produttive approva le condizioni per l'ammissibilità e le disposizioni di carattere generale;

Vista la nota di MCC S.p.a. in data 9 gennaio 2004, con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sopra citate adottate dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 nella riunione del 17 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, adottate dal Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 17 dicembre 2003.

2. È riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese, di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE NUOVE IMPRESE E DELLE PMI

(Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 103 e 106; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, art. 1, comma 1, lettera *b)*; legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 1; direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, art. 1, comma 1, lettera *a)*

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

A. DEFINIZIONI.

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

a) «Ministero», indica il Ministero delle attività produttive;

b) «Gestore», indica MCC S.p.a., con sede legale in Roma, via Piemonte n. 51;

c) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dall'art. 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003;

d) «decreto», indica il decreto del Ministro delle attività produttive del .../.../.........., con il quale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dell'art. 4, comma 3, della direttiva del Ministero del 3 febbraio 2003, sono fissati i criteri per l'accreditamento dei soggetti intermediari;

e) «disposizioni», indica l'insieme delle norme, relative alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, contenute nel presente testo;

f) «imprese», indica le imprese costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile sempreché costituite sotto forma di società di capitali;

g) «PMI», indica le piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 23 gennaio 2001;

h) «banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero quelle autorizzate ad operare in Italia ai sensi dell'art. 14, comma 4, stesso decreto legislativo;

i) «intermediari finanziari», indica:

gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107;

le Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) iscritte all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti;

j) «SFIS», indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

k) «soggetti accreditati», indica indistintamente i soggetti di cui alle precedenti lettere *h)*, *i)* e *j)*, accreditati dal Ministero, che possono presentare richiesta di concessione di anticipazioni;

l) «soggetti intermediari», indica indistintamente i soggetti di cui alle precedenti lettere *h)*, *i)* e *j)*, che possono presentare richiesta di accreditamento;

m) «partecipazioni», indica le partecipazioni temporanee e di minoranza acquisite dai soggetti accreditati nel capitale di imprese.

B. RICHIEDENTI, IMPRESE E PROGRAMMI AMMISSIBILI.

1. *Caratteristiche dell'intervento.*

L'intervento ha per oggetto la concessione ai soggetti accreditati di anticipazioni finanziarie da utilizzare per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo.

2. *Programmi ammissibili.*

Possono essere acquisite partecipazioni in:

2.1. nuove imprese localizzate sul territorio nazionale, costituite da non oltre tre anni alla data di richiesta dell'intervento, a fronte di:

2.1.1. programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese quelle relative alle applicazioni di rete (web applications), al software innovativo, allo sviluppo di contenuti multimediali ed alla formazione interattiva a distanza;

2.1.2. programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico;

2.2. PMI localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e 2 di cui al regolamento C.E. del 21 giugno 1999, n. 1260, a fronte, esclusivamente, di programmi pluriennali di sviluppo.

3. *Soggetti richiedenti.*

Possono richiedere le anticipazioni:

3.1. le banche;

3.2. gli intermediari finanziari;

3.3. le SFIS.

4. *Accreditamento dei soggetti richiedenti.*

I soggetti di cui al paragrafo 3. possono richiedere la concessione delle anticipazioni se preventivamente accreditati dal Ministero sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto.

5. *Requisiti delle imprese partecipate.*

5.1. Le imprese devono essere valutate dai soggetti accreditati economicamente e finanziariamente sane e devono essere in grado di far fronte agli impegni finanziari previsti dal programma a fronte del quale è stata richiesta l'anticipazione.

5.2. Alla data di presentazione della prima richiesta di anticipazione, tra le imprese partecipande ed i soggetti accreditati non possono sussistere rapporti di partecipazione o altre forme di dipendenza, anche di fatto.

6. *Requisiti delle partecipazioni.*

Sono ammissibili agli interventi le partecipazioni ancora da acquisire all'atto della presentazione delle richieste al Gestore. Le partecipazioni devono:

6.1. riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;

6.2. essere acquisite in misura non inferiore al 20 per cento del capitale sociale dell'impresa;

6.3. essere di minoranza, in misura tale da non consentire, neanche in via indiretta, il controllo dell'impresa;

6.4. avere una durata massima di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione risultante dall'estratto notarile del libro soci.

7. *Misura delle anticipazioni.*

7.1. Le anticipazioni sono concesse in misura pari al 50 per cento del valore complessivo della partecipazione da acquisire e comunque per un importo non superiore a 2.065.827,60 euro per ogni singola operazione di anticipazione.

7.2. Le anticipazioni devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio dei soggetti accreditati, con le modalità di cui all'art. 2427, n. 5, codice civile.

C. PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI.

8. *Richieste di concessione.*

8.1. Presentazione delle richieste - Le richieste devono essere inoltrate al Gestore in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax) sull'apposito modulo di richiesta dell'anticipazione, o su versione conforme, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto accreditato o da un suo delegato, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata, unitamente alla copia di un documento di identità della persona che ha sottoscritto la richiesta. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo, prive del timbro del richiedente o non sottoscritte da persona autorizzata ovvero prive del documento di identità di quest'ultima.

8.2. Documentazione - Al modulo di richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

8.2.1. copia dei patti parasociali stipulati dai soci dell'impresa, ai sensi dell'art. 2341-*bis* del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, tendenti a stabilizzare e garantire gli assetti proprietari della società e aventi durata uguale a quella della detenzione della partecipazione da parte dei soggetti accreditati. I patti dovranno prevedere che i successivi aumenti di capitale sociale vengano effettuati ad un valore non inferiore a quello relativo alla acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato, salve fatte le svalutazioni patrimoniali eventualmente effettuate nel periodo compreso tra la data di acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato ed il successivo aumento di capitale;

8.2.2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal soggetto accreditato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che:

lo statuto dell'impresa non prevede l'intrasmissibilità delle quote o clausole di gradimento;

l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali;

il soggetto accreditato non detiene, alla data di presentazione della prima richiesta di anticipazione relativa alla partecipazione in un'impresa, altre partecipazioni nel capitale dell'impresa stessa.

La dichiarazione deve inoltre contenere la descrizione di qualsivoglia rapporto di natura creditizia eventualmente intercorrente tra il soggetto accreditato e l'impresa o singoli soci di questa;

8.2.3. certificazione antimafia di cui al punto 9.6., ove prevista.

8.3. Relazione tecnica - Relativamente ai soli programmi di sviluppo di cui al punto 2.1.2., i soggetti accreditati devono allegare alla richiesta di anticipazione apposita relazione tecnica attestante l'innovatività e l'elevato impatto tecnologico del programma di sviluppo. La relazione tecnica deve essere rilasciata da un esperto in valutazione tecnologica nominato dal Comitato, su proposta del Gestore.

8.4. Richieste di designazione dell'esperto - Al fine dell'acquisizione della relazione tecnica di cui al punto precedente, i soggetti accreditati devono inoltrare al Gestore formale richiesta di designazione dell'esperto in valutazione tecnologica. Le richieste di designazione sono presentate dal Gestore al Comitato nella prima riunione immediatamente successiva alla data di arrivo presso il Gestore delle richieste stesse. Il Gestore comunica, in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro il termine di cinque giorni dalla data della designazione, la nomina dell'esperto incaricato di effettuare la valutazione tecnologica del programma di sviluppo.

8.5. Valutazione dei programmi di sviluppo - La valutazione dei programmi di sviluppo è effettuata sulla base delle tecnologie che le imprese intendono adottare; tali tecnologie, tenuto conto di quelle in uso nel settore di riferimento, devono introdurre significativi miglioramenti nei processi produttivi o nei prodotti. L'innovatività e l'impatto tecnologico sono valutati, in particolare, anche considerando:

le collaborazioni attivate dall'impresa con università e centri di ricerca;

la specializzazione e qualificazione del personale addetto;

le attività formalizzate di ricerca e sviluppo;

i brevetti depositati o detenuti.

8.6. Rimborso del costo della relazione tecnica - Il costo della relazione tecnica è a carico delle disponibilità della misura. I soggetti accreditati possono richiedere il rimborso di tale costo, se adeguatamente documentato:

all'atto della presentazione della richiesta di erogazione dell'anticipazione, per le operazioni ammesse all'anticipazione;

in qualsiasi momento, nei casi in cui l'esperto incaricato non abbia riconosciuto l'innovatività e l'elevato impatto tecnologico del programma di sviluppo.

9. *Istruttoria delle richieste di concessione.*

9.1. Comunicazione del numero di posizione — Il Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità della medesima.

9.2. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di anticipazione, complete dei dati previsti nel modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

9.3. Completamento delle richieste di anticipazione - Qualora il Gestore, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

9.4. Rigetto delle richieste di anticipazione - Le richieste sono respinte dal Gestore qualora i dati previsti nel modulo di richiesta dell'anticipazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

9.5. Comunicazione dell'esito delle richieste di concessione - Il Gestore comunica in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax) ai soggetti accreditati ed all'impresa la delibera del Comitato di concessione dell'anticipazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

9.6. Antimafia - La ammissione agli interventi è assoggettata alla vigente normativa antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ed al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. L'acquisizione delle relative informazioni è disciplinata dall'apposita circolare del Gestore n. 168 dell'11 giugno 1999, nonché dalle successive eventuali integrazioni o modificazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del variare della normativa di riferimento.

9.7. Disponibilità - La ammissione agli interventi è deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilità finanziarie. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le richieste, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

10. *Erogazione delle anticipazioni.*

10.1. Richiesta di erogazione - I soggetti accreditati, una volta ricevuta la comunicazione di concessione dell'anticipazione, inviano al Gestore, entro il termine di sei mesi dalla delibera di concessione del Comitato, la richiesta di erogazione redatta sull'apposito modulo, o su versione conforme. Il termine di cui sopra può essere prorogato, su delibera del Comitato, soltanto se la richiesta di proroga è motivata ed è inviata al Gestore prima della scadenza del termine. Contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipazione i soggetti accreditati possono altresì richiedere al Gestore, relativamente ai programmi di sviluppo di cui al punto 2.1.2., il rimborso del costo documentato della relazione tecnica di cui al punto 8.3.

10.2. Erogazione dell'anticipazione - Il Gestore eroga l'anticipazione ai soggetti accreditati entro il termine di un mese dalla data di arrivo al Gestore della richiesta di erogazione. I soggetti accreditati devono versare all'impresa un importo pari esattamente al doppio dell'anticipazione erogata non oltre il termine, perentorio ed improrogabile, di un mese dalla data di erogazione dell'anticipazione.

10.3. Erogazioni parziali - I soggetti accreditati possono richiedere l'erogazione dell'anticipazione concessa in più soluzioni, presentando, all'uopo, singole richieste di erogazione parziale con le modalità di cui al presente paragrafo.

10.4. Documentazione - Entro due mesi dalla data di erogazione, totale o parziale, dell'anticipazione, i soggetti accreditati devono inviare al Gestore:

10.4.1. copia della delibera di aumento di capitale sociale dell'impresa partecipata;

10.4.2. idonea documentazione comprovante l'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto accreditato ed il valore di acquisizione della partecipazione stessa;

10.4.3. idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento all'impresa di un importo pari esattamente al doppio dell'anticipazione o della quota di anticipazione erogata.

10.5. Valore probatorio delle risultanze contabili del Gestore - Per la determinazione delle somme dovute al Gestore ai sensi delle presenti disposizioni fanno prova, in qualsiasi sede, anche stragiudiziale, le risultanze delle scritture contabili del Gestore.

11. *Obblighi di comunicazione al Gestore dei soggetti accreditati.*

I soggetti accreditati devono trasmettere al Gestore:

11.1. per l'intera durata dell'anticipazione, entro il termine di un mese dalla data di approvazione, la situazione contabile semestrale approvata dell'impresa partecipata corredata di una dettagliata relazione sull'andamento nel semestre della partecipazione acquisita con l'anticipazione;

11.2. per l'intera durata dell'anticipazione, entro il termine di 1 mese dalla data di approvazione del bilancio dell'impresa partecipata:

copia del bilancio dell'impresa partecipata corredato dalla nota integrativa e dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci;

dettagliata relazione sull'andamento della partecipazione acquisita con l'anticipazione, con indicazione del valore della partecipazione stessa come risultante dal bilancio del soggetto accreditato;

11.3. per l'intera durata del programma pluriennale di sviluppo, entro il termine di un mese dalla data di approvazione del bilancio dell'impresa partecipata, relazione sullo stato di avanzamento del programma con espressa indicazione e motivazione di variazioni intervenute in fase di realizzazione rispetto a quanto indicato nella richiesta di anticipazione;

11.4. immediatamente, la comunicazione di:

eventuali procedure concorsuali cui sia stata sottoposta l'impresa;

variazioni della titolarità dell'impresa e dello statuto dell'impresa;

significative variazioni del programma pluriennale di sviluppo;

variazioni sostanziali degli eventuali rapporti di credito intercorrenti tra il soggetto accreditato e l'impresa rispetto a quanto dichiarato ai sensi del punto 8.2.2.;

ogni altro evento ritenuto rilevante dal soggetto accreditato sull'andamento dell'impresa.

Il Gestore ha la facoltà di richiedere ai soggetti accreditati, in qualsiasi momento, anche a fini statistici, dati ed informazioni aggiuntivi sull'impresa partecipata.

D. REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI.

12. *Remunerazione dei soggetti accreditati.*

La remunerazione dei soggetti accreditati, relativa alla quota della partecipazione acquisita con l'anticipazione, è composta:

12.1. di una commissione di gestione (management fee) a copertura dei costi sostenuti per le attività di:

12.1.1. selezione delle imprese;

12.1.2. gestione delle partecipazioni;

12.2. di un premio (success fee) calcolato in misura percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione eccedente il rendimento minimo prefissato. Il premio è calcolato nel seguente modo:

12.2.1. viene calcolato il rendimento minimo prefissato sul 50 per cento del valore della partecipazione alla data di acquisizione. Tale rendimento è pari agli interessi calcolati al tasso Euribor ad un anno, rilevato alla data di acquisizione della partecipazione alla pagina Reuters ISDAFIX2 alle ore 11 di Francoforte, applicato in regime di capitalizzazione semplice 360/360 per il periodo decorrente dalla data di acquisizione della partecipazione alla data di dismissione della stessa;

12.2.2. alla data di dismissione della partecipazione si determina il valore della quota di pertinenza dell'intervento pubblico, pari al 50 per cento del valore di dismissione dell'intera partecipazione maggiorato dei dividendi eventualmente percepiti dal soggetto accreditato nel periodo di durata dell'anticipazione. Sui dividendi percepiti sono calcolati interessi al tasso Euribor ad un anno, rilevato ed applicato con le medesime modalità di cui al punto precedente, per il periodo decorrente dalla data di incasso dei dividendi da parte dei soggetti accreditati alla data di dismissione della partecipazione;

12.2.3. dall'importo di cui al punto 12.2.2. vengono dedotti il 50 per cento del valore della partecipazione alla data di acquisizione e l'importo di cui al punto 12.2.1.;

12.2.4. sulla differenza di cui al punto 12.2.3. viene calcolato il premio.

13. *Restituzione delle anticipazioni.*

13.1. Restituzione dell'anticipazione - Dismessa la partecipazione, il soggetto accreditato deve restituire al Gestore un importo pari al valore di cui al punto 12.2.2. ridotto della commissione di gestione di cui al punto 12.1. e del premio di cui al punto 12.2. con valuta di accredito al Gestore entro un mese dalla data di dismissione risultante dall'estratto notarile del libro soci.

La commissione annua di gestione può essere liquidata, su espressa richiesta del soggetto accreditato, con cadenza annuale. In tal caso, il soggetto accreditato è tenuto a restituire al Gestore, una volta dismessa la partecipazione, l'importo di cui al punto 12.2.2. al netto del solo premio di cui al punto 12.2.

13.2. Mancata restituzione dell'anticipazione - Nel caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro il termine di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione, risultante dall'estratto notarile del libro soci, si applicano, previa delibera del Comitato, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

13.3. Liquidazione dell'impresa - In caso di liquidazione dell'impresa partecipata, i soggetti accreditati devono restituire al Gestore il 50 per cento delle somme, relative all'intera partecipazione acquisita con l'anticipazione, derivanti dalla distribuzione dell'attivo, come risultante dal bilancio di liquidazione.

13.4. Procedure concorsuali - In caso di assoggettamento dell'impresa partecipata ad una procedura concorsuale, i soggetti accreditati sono tenuti a restituire al Gestore il 50 per cento dell'eventuale quota di attivo relativa all'intera partecipazione acquisita con l'anticipazione che dovesse risultare alla chiusura della procedura.

14. *Mancata dismissione delle partecipazioni.*

14.1. Mancata dismissione della partecipazione - Qualora i soggetti accreditati non abbiano dismesso la partecipazione nel termine di sette anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione, risultante dall'estratto notarile del libro soci, sono tenuti a restituire al Gestore l'importo della anticipazione calcolato alla data di scadenza. La restituzione dell'anticipazione deve avvenire con le modalità di cui al punto 13.1. entro il termine di un mese dalla data di scadenza del periodo massimo di detenzione della partecipazione.

14.2. Valutazione della partecipazione - Ai fini della determinazione del valore della partecipazione, i soggetti accreditati devono inoltrare al Gestore una perizia giurata ed asseverata contenente una valutazione della partecipazione effettuata da un perito, avente la qualifica di revisore contabile, iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale, i cui oneri sono a carico dei soggetti accreditati.

14.3. Mancata restituzione dell'anticipazione - Nei casi in cui i soggetti accreditati non restituiscano l'anticipazione con le modalità ed entro il termine di cui al punto 14.1. si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

15. *Ispezioni e controlli.*

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore può effettuare, in qualsiasi momento, controlli documentali ed ispezioni in loco, anche a campione, presso i soggetti accreditati e le imprese partecipate allo scopo di verificare l'effettiva destinazione dell'anticipazione alle finalità previste dalla legge, nonché il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. A tal fine, i soggetti accreditati e le imprese partecipate sono tenuti a consentire l'accesso presso i propri uffici del personale all'uopo incaricato dal Gestore e fornire al medesimo tutta la documentazione e le informazioni richieste. Il diniego di accesso senza giustificati motivi costituisce motivo di revoca dell'anticipazione.

16. *Revoca delle anticipazioni.*

16.1. Casi di revoca - Costituiscono motivo di revoca dell'anticipazione i seguenti casi:

16.1.1. percepimento dell'anticipazione, da parte dei soggetti accreditati, sulla base di notizie, dichiarazioni o dati falsi, inesatti o reticenti;

16.1.2. venir meno dei requisiti di ammissibilità all'intervento, ivi compresa la perdita della qualità di «banche», «intermediari finanziari» e «SFIS» da parte dei soggetti accreditati;

16.1.3. mancata destinazione dell'anticipazione agli scopi previsti dalla legge, dalla normativa di attuazione e dalle presenti disposizioni;

16.1.4. mancato rispetto dei termini di cui ai punti 10.2. e 10.4.;

16.1.5. mancato invio delle comunicazioni di cui al punto 11.4.;

16.1.6. ingiustificato diniego di accesso presso gli uffici dei soggetti accreditati o delle imprese partecipate per effettuare i controlli e le ispezioni di cui al paragrafo 15.;

16.1.7. ipotesi di variazioni della titolarità dei soggetti accreditati di cui al punto 20.2.;

16.1.8. decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., dei soggetti accreditati;

16.1.9. qualsiasi violazione od omissione degli obblighi derivanti dalle norme di legge, regolamentari e delle presenti disposizioni.

16.2. Procedura di revoca - Al verificarsi di uno dei casi di revoca di cui al precedente punto 16.1., il Gestore, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica ai soggetti accreditati l'avvio del procedimento di revoca fornendo indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

16.3. Controdeduzioni - Entro il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al punto precedente, i soggetti accreditati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del Comitato.

16.4. Delibera del Comitato - Il Comitato, qualora ritenga fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del punto precedente, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti accreditati. Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'anticipazione e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione. Il Gestore comunica ai soggetti accreditati il provvedimento e, nel caso l'anticipazione sia stata già erogata, la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per gli interessi e le spese.

16.5. Mancata restituzione dell'anticipazione - Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i soggetti accreditati non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

E. MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI INTERMEDIARI.

17. *Richieste di accreditamento.*

17.1. Modulo di richiesta - Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate al Gestore in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento) sull'apposito modulo, o su versione conforme, sottoscritto in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un suo delegato e compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di un documento di identità della persona che ha sottoscritto la richiesta. Sono improcedibili le richieste pervenute al Gestore non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con timbro e firma autografa.

17.2. Documentazione - Il modulo di richiesta di accreditamento deve essere corredato della seguente documentazione, sottoscritta in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un suo delegato:

17.2.1. relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;

17.2.2. *curriculum vitae* delle risorse impiegate nell'attività di assunzione e gestione di partecipazioni.

17.3. Ulteriore documentazione relativa agli intermediari finanziari ed alle SFIS - Gli intermediari finanziari e le SFIS devono, inoltre, allegare alla richiesta di accreditamento:

17.3.1. copia degli ultimi due bilanci approvati;

17.3.2. per gli intermediari finanziari, copia della documentazione comprovante l'iscrizione:

nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero:

nell'elenco speciale di cui al successivo art. 107,

e, per i fondi comuni di investimento:

copia del regolamento del fondo nonché copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia alla S.G.R. che gestisce il fondo comune di investimento;

17.3.3. per le SFIS, copia della documentazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

18. *Istruttoria delle richieste di accreditamento.*

18.1. Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna alle richieste un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti intermediari, in forma scritta (raccomandata con avviso di ricevimento o fax), entro quindici giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità della medesima.

18.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero progressivo delle richieste è quella di arrivo al Gestore.

18.3. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di accreditamento, complete dei dati previsti nel modulo di richiesta e della documentazione prevista, sono istruite sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto e presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

18.4. Completamento delle richieste di accreditamento - Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni, ovvero i chiarimenti richiesti.

18.5. Decadenza delle richieste di accreditamento - Le richieste sono respinte dagli uffici qualora i dati previsti dal modulo di richiesta di accreditamento, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Gestore entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta del Gestore.

18.6. Decreto del Ministero - In ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato, il Ministero con decreto del direttore generale del coordinamento degli Incentivi alle imprese.

18.7. Comunicazione dell'esito delle richieste di accreditamento - Il Gestore trasmette ai soggetti intermediari, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o fax, entro dieci giorni dalla data di emanazione, il decreto di cui al punto 18.6.

19. *Convenzione di accreditamento.*

Unitamente alla comunicazione dell'esito delle richieste di accreditamento, il Gestore invia ai soggetti intermediari copia della convenzione di accreditamento. I soggetti intermediari devono inviare al Gestore, entro il termine di un mese dalla data di ricezione, copia della suddetta convenzione sottoscritta in originale, su ogni pagina, dal legale rappresentante del soggetto intermediario o da un suo delegato, unitamente alla copia di un documento di identità della persona che ha sottoscritto la convenzione medesima. Con la sottoscrizione i soggetti intermediari accettano le norme di cui alle presenti disposizioni ed assumono formale impegno ad esaminare, ai fini di una eventuale partecipazione al capitale, le proposte che verranno presentate loro dalle imprese ad essi indirizzate dal Gestore, previa comunicazione scritta da parte di quest'ultimo.

20. *Variazioni.*

I soggetti accreditati devono tempestivamente comunicare al Gestore:

20.1. ogni variazione inerente i dati e le informazioni contenuti nella relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto. In tal caso, i soggetti accreditati devono trasmettere al Gestore, ai fini della conferma dell'accreditamento, una nuova relazione. Le nuove relazioni sono istruite con le modalità di cui al paragrafo 18. e sono presentate al Comitato affinché possa deliberare, entro il termine di due mesi dalla data di arrivo al Gestore dei programmi, la conferma dell'accreditamento, ovvero disporre, qualora non ritenga congrui i dati e le strategie di azione formalizzate nella relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni, l'avvio della procedura di revoca dell'accreditamento di cui al punto 22.2.;

20.2. ogni variazione della titolarità dell'intermediario accreditato, connessa ad operazioni straordinarie di gestione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.). Qualora tali variazioni comportino il trasferimento della titolarità delle partecipazioni ad altro soggetto privo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3., ovvero non accreditato dal Ministero, il Comitato dispone la revoca dell'anticipazione concessa.

21. *Rendicontazione dell'attività svolta.*

I soggetti accreditati devono trasmettere annualmente al Gestore, entro il 31 marzo, un rendiconto dell'attività svolta che espliciti:

21.1. le procedure effettivamente attivate dal soggetto accreditato per l'individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;

21.2. distintamente per ogni regione italiana, il numero di imprese valutate ai fini dell'acquisizione di partecipazioni.

Nel rendiconto i soggetti accreditati devono, inoltre, evidenziare e motivare eventuali scostamenti registrati tra l'attività effettivamente svolta e l'attività pianificata, formalizzata nei singoli punti della relazione sull'attività di acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto.

22. *Revoca dell'accreditamento.*

22.1. Casi di revoca - Costituiscono motivo di revoca dell'accreditamento i seguenti casi:

22.1.1. perdita da parte dei soggetti accreditati della qualità di «banche», «intermediari finanziari» e «SFIS»;

22.1.2. ottenimento dell'accreditamento sulla base di notizie, dichiarazioni o dati falsi, inesatti o reticenti;

22.1.3. mancato rispetto da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, dei requisiti di cui all'art. 3, del decreto;

22.1.4. ipotesi di variazioni di cui al punto 20.1.;

22.1.5. mancato invio nei termini del rendiconto di cui al paragrafo 21.

22.2. Procedura di revoca - Al verificarsi di uno dei casi di revoca di cui al precedente punto 22.1., il Gestore, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica ai soggetti accreditati l'avvio del procedimento di revoca fornendo indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

22.3. Controdeduzioni - Entro il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al punto precedente, i soggetti accreditati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio e predispone le osservazioni conclusive da sottoporre all'esame del Comitato.

22.4. Proposta di revoca - Il Comitato, qualora ritenga fondate le controdeduzioni presentate ai sensi del punto precedente, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti accreditati. Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, propone al Ministero la revoca dell'accreditamento.

22.5. Decreto di revoca - Le proposte di revoca deliberate dal Comitato sono tempestivamente trasmesse dal Gestore al Ministero che, in ultima istanza, dispone con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese la revoca dell'accreditamento.

23. *Commissione di gestione.*

Ai soggetti accreditati è riconosciuta una commissione annua di gestione (management fee) nella misura del:

23.1. 3% dell'importo dell'anticipazione concessa, se l'impresa partecipata (ovvero, per le imprese con più sedi, l'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo 2.) è ubicata nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3 *a)* del Trattato CE;

23.2. 2% dell'importo dell'anticipazione concessa, se l'impresa partecipata (ovvero, per le imprese con più sedi, l'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo 2.) è ubicata nel restante territorio nazionale.

Per il solo primo anno di detenzione della partecipazione acquisita con l'anticipazione, le commissioni di cui ai punti 23.1. e 23.2. sono aumentate al 4% dell'importo dell'anticipazione a copertura anche dei costi sostenuti dai soggetti accreditati per l'attività di selezione delle imprese.

24. *Premio.*

Ai soggetti accreditati è riconosciuto un premio (success fee) calcolato, secondo le modalità di cui al punto 12.2., in misura percentuale sulla quota di rendimento della partecipazione eccedente il rendimento minimo prefissato. Tale percentuale varia in funzione del rendimento della partecipazione e della localizzazione dell'impresa partecipata (ovvero, in caso di imprese con più sedi, dell'unità produttiva interessata dal programma di sviluppo di cui al paragrafo 2.) nel seguente modo:

Rendimento della partecipazione (misurato in termini di tasso interno di rendimento - TIR) —	Misura del premio —	
	Zone 87.3 *a)*	Restante territorio nazionale
TIR ≤ 20%	20%	15%
TIR > 20%	30%	20%

25. *Foro competente.*

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione delle presenti disposizioni sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

26. *Validità delle disposizioni.*

26.1. Le presenti disposizioni, unitamente alla delibera di concessione delle anticipazioni, sono destinate a disciplinare i rapporti e le operazioni future relativi alla concessione delle anticipazioni oggetto delle presenti disposizioni.

Eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni sono prontamente comunicate dal Gestore ai soggetti accreditati.

26.2. Alle anticipazioni oggetto delle presenti disposizioni si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni.

04A00654

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Savona:

il 23 dicembre 2003, dalle ore 11,30 alle ore 13;

il 24 dicembre 2003, dalle ore 10 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Savona con nota 73140 del 24 dicembre 2003 ha comunicato la chiusura al pubblico:

nel giorno 23 dicembre 2003, dalle ore 11,30 alle ore 13;

nel giorno 24 dicembre 2003, dalle ore 10 alle ore 13, a causa della massiccia adesione del personale ad assemblee sindacali indette dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1968 dell'8 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 12 gennaio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A00552

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Atri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del contribuente;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Atri dell'Agenzia delle entrate nei giorni 18, 19 e 22 dicembre 2003.

Motivazioni.

Nei giorni 18, 19 e 22 dicembre 2003, nell'ufficio di Atri si è verificata l'interruzione della erogazione dell'energia elettrica.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successivo decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 12 gennaio 2004

Il direttore regionale: MONTONE

04A00554

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 446959 del 7 gennaio 2004 dell'ufficio provinciale di Cosenza, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nel giorno 23 dicembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi al malfunzionamento dell'apparecchiatura denominata «UPS»;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che, con nota n. 20/04 del 15 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato per il giorno 23 dicembre 2003 il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Catanzaro, 15 gennaio 2004

Il direttore regionale vicario: ARTUSO

04A00555

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 166/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2003,

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) approva il bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004 nei termini di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di contabilità con allegato schema dei conti (di seguito: il regolamento di contabilità) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 2, comma 27;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;

il vigente regolamento di contabilità con allegato schema dei conti come modificato ed integrato con delibera dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/02;

la delibera 23 dicembre 2002, n. 231/02, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2003-31 dicembre 2003;

la delibera 2 settembre 2003, n. 99/03, con cui l'Autorità ha approvato variazioni al proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2003-31 dicembre 2003;

la delibera 20 novembre 2003, n. 133/03, con cui l'Autorità ha approvato il prelievo di somme dal Fondo di riserva da destinarsi a capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2003-31 dicembre 2003;

Visti inoltre:

il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004 allegato alla presente delibera (allegato *A*);

il parere del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 67-*bis*, comma 2, del regolamento di contabilità;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas quale risulta dal documento allegato alla presente delibera (Allegato *A*) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al direttore generale affinché il bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004 venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Di dare mandato al direttore generale di predisporre un piano di attività — da esaminare nel corso di una sessione dell'Autorità dedicata, nel febbraio 2004, alla verifica dell'impiego delle risorse finanziarie — piano che consenta una puntuale correlazione tra gli stanziamenti previsti in bilancio, i programmi di attività previsti per l'anno 2004 e la struttura organizzativa dell'Autorità.

Di dare mandato al direttore generale e al dott. avv. Giandomenico Manzo, nella sua posizione di direttore del servizio amministrazione e personale, per le azioni a seguire.

Milano, 30 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PER L'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2004 - 31 DICEMBRE 2004

Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.168.516,69	(3.699.516,69)	**3.469.000,00**
I			**ENTRATE CORRENTI**			
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria I	0,00	0,00	**0,00**
	II		**Trasferimenti**			
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	**0,00**
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas per l'anno 2004	17.149.328,00	3.925.672,00	**21.075.000,00**
			Totale categoria II	17.149.328,00	3.925.672,00	**21.075.000,00**
	III		**Redditi patrimoniali**			
		102	Interessi attivi	800.000,00	(200.000,00)	**600.000,00**
			Totale categoria III	800.000,00	(200.000,00)	**600.000,00**
	IV		**Entrate diverse**			
		103	Contributi e quote iscrizione World Forum	770.000,00	(770.000,00)	**0,00**
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	25.000,00	900.000,00	**925.000,00**
			Totale categoria IV	795.000,00	130.000,00	**925.000,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.744.328,00	3.855.672,00	**22.600.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria V	0,00	0,00	**0 00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VI	0,00	0,00	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	**0,00**
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI			
	VII		**Partite di giro e contabilità speciali**			
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	25.000,00	0,00	**25.000,00**
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenute di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	3.900.000,00	300.000,00	**4.200.000,00**
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le garanzie comunicazioni	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VII	3.925.000,00	300.000,00	**4.225.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	**4.225.000,00**
			TOTALE GENERALE	**29.837.844,69**	**456.155,31**	**30.294.000,00**

Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
I			**SPESE CORRENTI**			
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**			
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.038.000,00	112.000,00	**1.150.000,00**
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	600.000,00	(100.000,00)	**500.000,00**
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	190.000,00	0,00	**190.000,00**
			Totale categoria I	1.828.000,00	12.000,00	**1.840.000,00**
	II		**Personale in attività di servizio**			
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	7.040.000,00	350.000,00	**7.390.000,00**
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	2.350.000,00	250.000,00	**2.600.000,00**
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	115.000,00	5.000,00	**120.000,00**
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	700.000,00	50.000,00	**750.000,00**
			Totale categoria II	10.205.000,00	655.000,00	**10.860.000,00**
	III		**Personale in quiescenza**			
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	700.000,00	50.000,00	**750.000,00**
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	550.000,00	50.000,00	**600.000,00**
			Totale categoria III	1.250.000,00	100.000,00	**1.350.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
	IV		**Acquisto di beni e servizi**			
		130	Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	240.000,00	(20.000,00)	**220.000,00**
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	615.000,00	(200.000,00)	**415.000,00**
		132	Canoni di locazione.	1.700.000,00	400.000,00	**2.100.000,00**
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	180.000,00	170.000,00	**350.000,00**
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	150.000,00	0,00	**150.000,00**
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	250.000,00	(50.000,00)	**200.000,00**
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	80.000,00	20.000,00	**100.000,00**
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	150.000,00	50.000,00	**200.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	490.000,00	(200.000,00)	**290.000,00**
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	390.000,00	(50.000,00)	**340.000,00**
		140	Spese casuali.	0,00		**0,00**
		141	Spese di rappresentanza.	60.000,00	20.000,00	**80.000,00**
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	150.000,00	100.000,00	**250.000,00**
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	410.000,00	0,00	**410.000,00**
		144	Vigilanza locali.	300.000,00	20.000,00	**320.000,00**
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	80.000,00	40.000,00	**120.000,00**
		146	Premi di assicurazione diversi.	120.000,00	50.000,00	**170.000,00**
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	4.320.000,00	584.000,00	**4.904.000,00**
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	15.000,00	85.000,00	**100.000,00**
		149	Spese bancarie.	8.565,56	1.434,44	**10.000,00**
		150	Contributo per spese di gestione e organizzazione World Forum inclusi oneri transitori per anticipazioni.	1.320.000,00	(1.320.000,00)	**0,00**
			Totale categoria IV	11.028.565,56	(299.565,56)	**10.729.000,00**
	V		**Trasferimenti**	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria V	0,00	0,00	**0,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
	VI		**Somme non attribuibili**			
		160	Fondo di riserva	1.001.279,13	(901.279,13)	**100.000,00**
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VI	1.001.279,13	(901.279,13)	100.000,00
			TOTALE SPESE CORRENTI	25.312.844,69	(433.844,69)	**24.879.000,00**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**			
	VII		**Costituzione di fondi**			
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	0,00	0,00	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**			
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	550.000,00	550.000,00	**1.100.000,00**
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	50.000,00	40.000,00	**90.000,00**
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria VIII	600.000,00	590.000,00	**1.190.000,00**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	Previsione esercizio 2004
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	600.000,00	590.000,00	**1.190.000,00**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**			
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**			
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	0,00	**25.000,00**
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	3.900.000,00	300.000,00	**4.200.000,00**
		192	Anticipazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	0,00	0,00	**0,00**
			Totale categoria IX	3.925.000,00	300.000,00	**4.225.000,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	**4.225.000,00**
			TOTALE GENERALE	**29.837.844,69**	**456.155,31**	**30.294.000,00**

Quadro riassuntivo

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	**Previsione esercizio 2004**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.168.516,69	(3.699.516,69)	**3.489.000,00**
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	**0,00**
Categoria II - Trasferimenti	17.149.328,00	3.925.672,00	**21.075.000,00**
Categoria III - Redditi patrimoniali	800.000,00	(200.000,00)	**600.000,00**
Categoria IV - Entrate diverse	795.000,00	130.000,00	**925.000,00**
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	18.744.328,00	3.855.672,00	**22.600.000,00**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	**0,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	**4.225.000,00**
TOTALE ENTRATE	29.837.844,69	456.155,31	**30.294.000,00**

Denominazione	Previsione definitiva esercizio 2003	Variazione per l'esercizio 2004	**Previsione esercizio 2004**
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.828.000,00	12.000,00	**1.840.000,00**
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	10.205.000,00	655.000,00	**10.860.000,00**
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.250.000,00	100.000,00	**1.350.000,00**
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.028.565,56	(299.565,56)	**10.729.000,00**
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	**0,00**
Categoria VI - Somme non attribuibili	1.001.279,13	(901.279,13)	**100.000,00**
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	25.312.844,69	(433.844,69)	**24.879.000,00**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	600.000,00	590.000,00	**1.190.000,00**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	3.925.000,00	300.000,00	**4.225.000,00**
TOTALE SPESE	29.837.844,69	456.155,31	**30.294.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2004

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2003	*Valori in euro*	Valori in euro
FONDO CASSA DISPONIBILE ALL'01/01/2003 (a)		13.402.848,04
- Residui attivi iniziali	*194.340,67*	
- Residui passivi iniziali	*(6.428.672,02)*	
AVANZO INIZIALE APPLICATO		7.168.516,69
- Entrate presunte accertate nell'esercizio	*21.354.328,00*	
- Spese presunte impegnate nell'esercizio	*(25.283.844,69)*	
AVANZO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO		3.239.000,00
VARIAZIONE PRESUNTA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003		0,00
VARIAZIONE PRESUNTA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2003		230.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DISPONIBILE AL 31/12/2003		**3.469.000,00**

(a) Il Fondo cassa disponibile è dato dal Fondo cassa al 31/12/02 (euro 34.061.124,00) meno il Fondo compensazione entrate alla stessa data (euro 20.658.275,96)

04A00658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al comune di Terelle con la seguente motivazione: «Centro strategicamente importante a nord di Montecassino, durante l'ultimo conflitto mondiale si adoperò con la popolazione tutta a dare ospitalità e conforto ai numerosi profughi dei Paesi vicini.

Si trovò poi al centro di numerosi combattimenti, subendo bombardamenti e rappresaglie che procurarono numerose vittime civili e la quasi totale distruzione dell'abitato». — Settembre 1943/maggio 1944 - Terelle (Frosinone).

È revocata in conseguenza la concessione della medaglia di bronzo al merito civile già disposta in favore del predetto comune con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2002 di cui alle premesse.

04A00657

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2575
Yen giapponese	133,43
Corona danese	7,4490
Lira Sterlina	0,68880
Corona svedese	9,1513
Franco svizzero	1,5645

Corona islandese	86,57
Corona norvegese	8,6140
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58599
Corona ceca	32,956
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,26
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6694
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,6992
Leu romeno	40952
Tallero sloveno	237,3500
Corona slovacca	40,494
Lira turca	1662217
Dollaro australiano	1,6254
Dollaro canadese	1,6500
Dollaro di Hong Kong	9,7668
Dollaro neozelandese	1,8680
Dollaro di Singapore	2,1318
Won sudcoreano	1484,48
Rand sudafricano	9,0987

Cambi del giorno 27 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2517
Yen giapponese	132,51
Corona danese	7,4485
Lira Sterlina	0,69085
Corona svedese	9,1591
Franco svizzero	1,5681
Corona islandese	86,72
Corona norvegese	8,6010
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58606
Corona ceca	32,918
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,65
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6675
Lira maltese	0,4297
Zloty polacco	4,7234
Leu romeno	40804
Tallero sloveno	237,3400
Corona slovacca	40,585
Lira turca	1655012
Dollaro australiano	1,6197
Dollaro canadese	1,6416
Dollaro di Hong Kong	9,7185
Dollaro neozelandese	1,8596
Dollaro di Singapore	2,1271
Won sudcoreano	1473,25
Rand sudafricano	8,9168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00909-04A00910

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 110 del 15 gennaio 2004

Specialità medicinale: BLOPRESS.

Società: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Blopress» 7 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033451016/M, 14 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033451028/M, 7 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451030/M, 14 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451042/M, 20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451055/M, 28 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451067/M, 50 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451079/M, 56 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451081/M, 98 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451093/M, 98X1 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451105/M, 100 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451117/M, 300 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033451129/M, 7 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451131/M, 14 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451143/M, 20 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451156/M, 28 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451168/M, 50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451170/M, 56 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451182/M, 98 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451194/M, 98X1 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451206/M, 100 compresse 8 mg - A.I.C. n. 0334451218/M, 300 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033451220/M, 7 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451232/M, 14 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451244/M, 20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451257/M, 28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451269/M, 50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451271/M, 56 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451283/M, 98 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451295/M, 98X1 compresse 16 mg - A.I.C.033451307/M, 100 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451319/M, 300 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033451321/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 4 febbraio 2004 data di scadenza dei sessanta giorni concessi con il provvedimento UPC/II/1469 del 31 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2003, senza ulteriore proroga.

04A00679

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopresid»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 111 del 15 gennaio 2004

Specialità medicinale: BLOPRESID.

Società: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Blopresid» 17 compresse in blister - A.I.C. n. 034187017/M, 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034187029/M, 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034187031/M, 28 compresse in blister - A.I.C. n. 0341878043/M, 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034187056/M, 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034187068/M, 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034187070/M, 98X1 compresse in blister - A.I.C. n. 034187082/M, 100 compresse in blister - A.I.C.

n. 034187094/M, 300 compresse in blister - A.I.C. n. 034187106/M, 16/12,5 mg - 7 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187118/M, 16/12,5 mg - 14 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187120/M, 16/12,5 mg - 20 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187132/M, 16/12,5 mg - 28 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187144/M, 16/12,5 mg - 50 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187157/M, 16/12,5 mg - 56 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187169/M, 16/12,5 mg - 98 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187171/M, 16/2,5 mg - 100 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187183/M, 16/12,5 mg - 300 compresse in blister (AL) - A.I.C. n. 034187195/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 3 febbraio 2004 data di scadenza dei sessanta giorni concessi con il provvedimento UPC/II/1468 del 31 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, senza ulteriore proroga.

04A00680

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 112 del 15 gennaio 2004

Specialità medicinale: RATACAND.

Società: Astrazeneca S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ratacand» 7 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033577014/M, 14 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033577026/M, 7 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577038/M, 14 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577040/M, 20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577053/M, 28 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577065/M, 50 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577077/M, 56 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577089/M, 98 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577091/M, 98X1 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577103/M, 100 compresse 4 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577115/M, 300 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577127/M, 100 compresse 4 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577139/M, 250 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033577141/M, 7 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577154/M, 14 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577166/M, 20 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577178/M, 28 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577180/M, 50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577192/M, 56 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577204/M, 98 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577216/M, 98X1 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577228/M, 100 compresse 8 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577230/M, 300 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577242/M, 100 compresse 8 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577255/M, 250 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033577267/M, 7 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577279/M, 14 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577281/M, 20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577293/M, 28 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577305/M, 50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577317/M, 56 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577329/M, 98 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577331/M, 98X1 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577343/M, 100 compresse 16 mg in astuccio - A.I.C. n. 033577356/M, 300 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577368/M, 100 compresse 16 mg in bottiglia - A.I.C. n. 033577370/M, 250 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033577382/M, 50X1 compresse in blister da 4 mg - A.I.C. n. 033577394/M, 50X1 compresse in blister da 8 mg - A.I.C. n. 033577406/M, 50X1 compresse in blister 16 mg - A.I.C. n. 033577418/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 3 febbraio 2004 data di scadenza dei sessanta giorni concessi con il provvedimento UPC/II/1467 del 31 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, senza ulteriore proroga.

04A00681

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand Plus»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 113 del 15 gennaio 2004

Specialità medicinale: RATACAND PLUS.

Società: Astrazeneca S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ratacand Plus» «8/12.5» 7 comprese in blister - A.I.C. n. 034186015/M, «8/12.5» 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034186027/M, «8/12.5» 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034186039/M, «8/12.5» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034186041/M, «8/12.5» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034186054/M, «8/12.5» 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034186066/M, «8/12.5» 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034186078/M, «8/12.5» 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034186080/M, «8/12.5» 98X1 compresse in blister A.I.C. n. 034186092/M, «8/12.5» 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034186104/M, «8/12.5» 300 compresse in blister - A.I.C. n. 034186116/M, «8/12.5» 100 compresse in flacone - A.I.C. n. 034186128/M, «16/12.5» 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034186130/M, «16/12.5» 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034186142/M, «16/12.5» 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034186155/M, «16/12.5» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034186167/M, «16/12.5» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034186179/M, «16/12.5» 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034186181/M, «16/12.5» 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034186193/M, «16/12.5» 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034186205/M, «16/12.5» 98X1 compresse in blister - A.I.C. n. 034186217/M, «16/12.5» 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034186229/M, «16/12.5» 300 compresse in blister - A.I.C. n. 034186231/M, «16/12.5» 100 compresse in flacone - A.I.C. n. 034186243/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 3 febbraio 2004 data di scadenza dei sessanta giorni concessi con il provvedimento UPC/II/1466 del 31 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, senza ulteriore proroga.

04A00678

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tevetenz»

Estratto provvedimento UPC/II//1499 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033331012/M - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331024/M - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033331036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331176/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331188/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova modalità di sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benaprex»

Estratto provvedimento UPC/II//1500 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033661012/M - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033661024/M - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033661036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661176/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033661188/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova modalità di sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpran»

Estratto provvedimento UPC/II/1501 del 19 dicembre 2003

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033662014 - 28 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033662026 - 56 compresse film rivestite 200 mg;

A.I.C. n. 033662038 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662040 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662053 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662065 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662077 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662089 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662091 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662103 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662115 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662127 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662139/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662141/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662154/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662166/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662178/M - 600 mg 100 compresse rivestite in film in flacone;

A.I.C. n. 033662180/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova modalità di sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinestic»

Estratto decreto UPC/II/1502 del 13 gennaio 2004

Specialità medicinale: SINESTIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035260013/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260025/M - «turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260037/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260049/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260052/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260064/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260076/M - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260088/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 035260090/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg;

A.I.C. n. 0035260102/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0229/001/W009 e W10.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni nella stessa area terapeutica ed ulteriore modifica di stampati.

Modifica apportata: è approvata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in cui viene esplicitata la disponibilità di una formulazione a dosaggio inferiore per bambini dai 6 agli 11 anni.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33366 del 22 dicembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 settembre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: imprese impegnate nei lavori di realizzazione di una tramvia urbana nella città di Messina dal torrente Gazzi al torrente Annunziata — area del comune di Messina.

04A00688

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33389 del 22 dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di realizzazione di una tramvia urbana nella città di Messina dal torrente Gazzi al torrente Annunziata, per il periodo dal 14 settembre 2001 al 13 dicembre 2003.

04A00689

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33337 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Osram Sud, con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 1° aprile 2004.

Con decreto n. 33338 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industrie grafiche Castiglione, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33339 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. F.lli Olivieri, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33340 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità Reggio Calabria, per il periodo dall'11 settembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33341 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Bari, Brindisi, Cosenza, Crotone, Roma, Taranto, per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33342 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge n. 863/1984, con aumento, rispetto al D.D. n. 33144 del 18 novembre 2003, dei lavoratori interessati da 107 a 109 unità, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mabitex, con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33343 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Liri petroli Unipersonale, con sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dall'8 agosto 2003 al 7 agosto 2004.

Con decreto n. 33344 del 19 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Magni Trans, con sede in Ceprano (Frosinone), unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dall'8 agosto 2003 al 7 agosto 2004.

04A00690

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati:

Marchio	Nominativo	Sede
96 CT	Maltese Barbara	Caltagirone

04A00686

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Snidersig Mario, con sede in Gorizia, via Morelli n. 38, già assegnataria del marchio di identificazione 5 GO, ha cessato in data 29 dicembre 2003 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

04A00687

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401023/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.